



2022/0051(COD)

1.2.2023

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Relatore per parere: Pierfrancesco Majorino

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il modo in cui le società operano nei paesi in via di sviluppo è un fattore fondamentale per il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, dello Stato di diritto e dei sistemi di buona governance di tali paesi e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Pertanto, è importante garantire che le società si comportino in modo responsabile, non arrechino danni e contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo.

La presente direttiva rappresenta un importante passo avanti in questa direzione. Il relatore accoglie con favore la proposta, ma ritiene che siano necessari miglioramenti significativi per garantire un comportamento responsabile delle società nei paesi in via di sviluppo.

È necessario garantire un approccio olistico, rafforzando il rispetto dello Stato di diritto e dei sistemi di buona governance nei paesi, nelle regioni o nei territori in cui la società opera. Il successo delle società dipende in larga misura dalla sostenibilità delle società in cui queste operano e le società possono svolgere un ruolo importante nella promozione dello Stato di diritto e della buona governance. In tal senso, le società dovrebbero astenersi dalla corruzione e da altre cattive pratiche che potrebbero minare i deboli quadri istituzionali e giuridici esistenti in molti paesi in via di sviluppo e sostenere le strutture esistenti, rispettando le leggi e i regolamenti in tutte le operazioni e la catena del valore della società, comprese le legislazioni e le politiche fiscali, onorando gli obblighi contrattuali e gli accordi commerciali e le procedure e le decisioni di risoluzione delle controversie a tutti i livelli.

L'ambito di applicazione dovrebbe essere ampliato per includere il maggior numero possibile di società e dovrebbero essere aggiunti alcuni settori fondamentali come la produzione di petrolio e gas e il settore della raffinazione del petrolio o i settori delle costruzioni, della logistica e delle infrastrutture. È necessario rafforzare le definizioni al fine di includere gli impatti negativi sullo Stato di diritto e sulla buona governance, fornire alcune indicazioni sugli impatti ambientali negativi e rafforzare la definizione di portatore di interessi, anche aggiungendo una nuova categoria di portatori di interessi vulnerabili.

Dato il ruolo cruciale che i portatori di interessi sono chiamati a svolgere durante l'intera procedura di diligenza, è proposto un nuovo articolo che definisce il loro coinvolgimento significativo nel processo, nonché miglioramenti in altre disposizioni giuridiche.

Sono stati introdotti alcuni emendamenti per garantire che le società mappino la loro catena del valore e divulgino pubblicamente le informazioni pertinenti, che qualsiasi decisione di sospendere o cessare un'attività sia presa con il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e che affronti gli impatti negativi che potrebbe causare.

Conformemente alle norme internazionali, i mezzi di ricorso non giudiziari rappresentano meccanismi utili per fornire mezzi di ricorso e risarcimenti alle vittime o ai soggetti con interessi legittimi o per contribuire a riparare i danni causati. Tuttavia, al fine di garantire che possano conseguire i loro obiettivi, devono rispettare una serie di requisiti di cui ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Nonostante gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2013/34, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le società riferiscano sulle materie disciplinate dalla presente

direttiva, nonché sulle relative informazioni fondamentali per aiutare le società e le loro filiazioni e partner commerciali che operano nei paesi in via di sviluppo a identificare, prevenire e affrontare efficacemente gli impatti negativi reali o potenziali.

Il relatore suggerisce altresì alcuni orientamenti che la Commissione dovrebbe fornire per sostenere le società e le autorità degli Stati membri sul modo in cui le società dovrebbero adempiere ai loro obblighi di dovere di diligenza, ad esempio sull'impatto sullo Stato di diritto e sulla buona governance, sull'attuazione di un dovere di diligenza rafforzato nelle aree colpite da conflitti, sulla sicurezza, sul rapporto efficace e significativo con i portatori di interessi in tutti i processi di dovere di diligenza o per quanto riguarda la mappatura della catena del valore delle società e un processo efficiente per monitorare il comportamento dei partner commerciali attraverso la catena del valore.

Le misure di accompagnamento sono state rafforzate anche per tenere conto della necessità di aumentare il sostegno da fornire nei paesi in via di sviluppo per creare un ambiente favorevole e tutelare lo spazio civico, per sensibilizzare e rafforzare le capacità delle comunità e dei portatori di interessi, compresi i sindacati, le ONG o le associazioni locali, per monitorare il comportamento e l'impatto delle società o per sostenere l'accesso alla giustizia per le vittime e i soggetti e i gruppi con interessi legittimi.

Infine, è essenziale rafforzare la responsabilità civile, garantendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per rendere l'accesso alla giustizia una realtà, anche affrontando gli ostacoli esistenti e invertendo l'onere della prova a carico delle società.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale

Emendamento

(1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, alla tutela

dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo. ***Inoltre, l'articolo 208 del TFUE afferma che l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Per raggiungere tali obiettivi, è necessario un cambiamento sistemico dell'economia dell'Unione per garantire che la transizione verde sia conseguita in modo equo e inclusivo, entro i limiti del pianeta. Il conseguimento, da parte dell'Unione, degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il suo sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto saranno essenziali per permettere all'Unione di dar prova di leadership a livello mondiale nella realizzazione delle transizioni verso la sostenibilità.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione⁷⁷ e a livello nazionale⁷⁸ diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.

⁷⁷ "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

⁷⁸ Ad esempio
<https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission>

Emendamento

(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, in particolare quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani, ***i diritti dei lavoratori*** e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione⁷⁷ e a livello nazionale⁷⁸ diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.

⁷⁷ "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

⁷⁸ Ad esempio
<https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission>

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali⁸⁰, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali⁸¹ sono quadri riconosciuti a

Emendamento

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali⁸⁰, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali⁸¹ sono quadri riconosciuti a

livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁸².

⁸⁰ Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/> <https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>

⁸¹ Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd.org/investment/duediligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.

⁸² Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. ***Tali linee guida esigono altresì che le società rispettino il diritto internazionale umanitario e applichino un dovere di diligenza rafforzato che tenga conto della presenza di conflitti qualora esse operino in zone di conflitto.*** Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁸².

⁸⁰Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/> <https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>

⁸¹ Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd.org/investment/duediligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.

⁸² Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm.

Testo della Commissione

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite⁸³, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato *contribuisce* a tali obiettivi.

⁸³ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Emendamento

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite⁸³, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato *dovrebbe contribuire effettivamente* a tali obiettivi.

⁸³ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Le prassi relative al dovere di diligenza previste dalla presente direttiva dovrebbero contribuire a salvaguardare e a ripristinare la biodiversità marina e terrestre, segnatamente arrestandone, mitigandone e invertendone la perdita e migliorando la salute degli ecosistemi, delle loro funzioni e dei servizi che forniscono, e lo stato dell'ambiente, in particolare l'aria, l'acqua e il suolo, nell'ambito dei principali obiettivi di tutela della salute e del benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali, in linea con l'Agenda 2030.*

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)**

(11 bis) *L'individuazione, la prevenzione e l'attenuazione degli impatti negativi sull'ambiente sono un aspetto chiave della presente direttiva. In tal senso, il concetto di impatto ambientale copre gli eventuali danni globali al clima e all'ambiente derivanti dalla violazione degli impegni internazionali e della legislazione dell'Unione e include anche gli impatti sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento atmosferico; sull'inquinamento o la contaminazione delle acque e sull'accesso alle risorse idriche e la disponibilità delle stesse; sull'inquinamento, la contaminazione, l'erosione e l'utilizzo del suolo; sulla biodiversità, compresi i danni alla fauna selvatica, ai fondali marini e all'ambiente marino, alla flora, alla fauna, agli habitat naturali e agli ecosistemi; sulla salute umana conformemente all'approccio "One Health"; sul clima, anche attraverso le emissioni di gas a effetto serra e la distruzione o il degrado dei pozzi di assorbimento; nonché sulla transizione all'economia circolare, anche attraverso i danni che impediscono la riutilizzabilità e la riciclabilità, come la contaminazione dei flussi dei rifiuti con sostanze pericolose.*

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) *Oltre al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e dello Stato di diritto, la procedura di diligenza dovrebbe includere anche la buona governance. La buona governance si riferisce alle norme, ai processi e al comportamento con cui si*

manifestano gli interessi, si gestiscono le risorse e si esercita il potere nella società. Essa comprende il processo con cui le istituzioni pubbliche conducono gli affari pubblici e gestiscono le risorse pubbliche in modo da promuovere lo Stato di diritto e la realizzazione dei diritti umani, inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Gli elementi fondamentali della buona governance sono la trasparenza, l'integrità, la legalità, la solidità delle politiche, la partecipazione, la responsabilità, la reattività, nonché l'assenza di corruzione e illeciti. La buona governance deve essere considerata fondamentale ai fini del conseguimento dello sviluppo sostenibile e del benessere umano. Ciò è legato, in particolare, al controllo della corruzione che, come è stato dimostrato, influisce sul benessere sia direttamente che indirettamente.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) È fondamentale garantire che il dovere di diligenza in materia di diritti umani sia attuato tenendo conto del genere, riconoscendo che le disuguaglianze di genere sono strutturalmente presenti sia nelle istituzioni statali che in quelle di mercato e rappresentano un ostacolo alla realizzazione dei diritti delle donne e delle ragazze. Le violazioni dei diritti umani non sono neutre dal punto di vista del genere e non dovrebbero essere trattate come tali. Le donne sono spesso colpite in modo sproporzionato da pratiche commerciali negative, il che richiede una procedura relativa al dovere di diligenza che risponda alle loro esigenze specifiche. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le società tengano conto del genere in

tutte le fasi e le attività della procedura di diligenza e sostenere attivamente l'uguaglianza di genere. Le società dovrebbero collaborare con i fornitori per istituire un sistema di verifica sociale sensibile alle questioni di genere. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che i processi e i meccanismi di riparazione che tengono conto della prospettiva di genere siano concepiti in modo da assicurare parità di accesso e di risultati per tutti i generi. A tal fine, i meccanismi aziendali per il trattamento dei reclami dovrebbero essere accessibili, efficienti, sicuri ed equi per le donne, tenendo conto degli ostacoli cui le donne sono maggiormente soggette.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione **economica e sociale** verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani **e** sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.

Emendamento

(14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione verso la sostenibilità **delle economie e delle società in cui operano, anche al di fuori del mercato dell'Unione**, attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori**, sull'ambiente, **sullo Stato di diritto e sulla buona governance** connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano **in particolare nei paesi in via di sviluppo**.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) *La presente direttiva dovrebbe garantire che le società adempiano al dovere di diligenza seguendo un approccio basato sul rischio, in linea con le norme internazionali, così da garantire che esse siano conformi agli obblighi sanciti dalla direttiva. Ciò significa che la presente direttiva dovrebbe introdurre un insieme di obblighi di base affinché le società di tutti i settori adempiano al dovere di diligenza riguardo alle loro catene del valore per identificare i punti in cui è più probabile che si manifestino gli impatti gravi e diano priorità alle modalità di attenuazione e superamento di tali rischi una volta identificati.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15

(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari **consolidati, diretti e indiretti**, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. **La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verifichino mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi".** La società dovrebbe adottare le misure

(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari che intrattengono lungo l'intera catena del valore. **Quando le società non sono in grado di evitare** gli impatti negativi **delle catene del valore, dovrebbero essere obbligate a cessare i rapporti d'affari dannosi e a modificare la struttura delle loro catene del valore affinché non contribuiscano più all'impatto negativo o ne rappresentino la causa.** La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere

adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari *diretti e indiretti* e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento

(16 bis) Le società dovrebbero elaborare e adattare le misure di diligenza tenendo conto del contesto politico in cui esse e le loro filiazioni operano e intrattengono rapporti d'affari lungo l'intera catena del valore. Nelle zone di conflitto o ad alto rischio, le società sono anche a rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In tali zone, le società dovrebbero pertanto adempiere al dovere di diligenza in maniera rafforzata tenendo altresì conto della presenza dei conflitti, al fine di far fronte a tali maggiori rischi e di garantire che esse non facilitino, finanzino, aggravino o abbiano comunque un impatto negativo sui conflitti o contribuiscano alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario nelle zone di conflitto o a alto rischio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) ***L'impatto negativo*** sui diritti umani ***e l'impatto ambientale negativo*** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani ***e gli impatti ambientali negativi*** generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Emendamento

(17) ***Gli impatti negativi*** sui diritti umani, ***sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance*** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani, ***sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance*** generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e dell'uso e smaltimento del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari ***consolidati*** della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari ***consolidati*** a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle,

Emendamento

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione, ***alla distribuzione e alla vendita*** di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società ***e di tutte le sue filiazioni e succursali, possedute direttamente e indirettamente,*** compresi, ***tra l'altro,*** lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società ***e a***

compresi i rapporti d'affari **consolidati** diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.

una qualsiasi delle sue filiazioni e succursali, possedute direttamente e indirettamente, le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società **e da una qualsiasi delle sue filiazioni e succursali, possedute direttamente e indirettamente**, prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, **la vendita dei prodotti o la fornitura di servizi ai consumatori con qualsiasi mezzo (ad esempio, franchising, concessione di licenze)**, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica. **Come indicato nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la catena del valore dovrebbe comprendere le varie strutture che la società e le sue filiazioni e succursali, possedute direttamente e indirettamente, utilizzano per operare, tra cui il franchising, la concessione di licenze e i subappalti.**

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano **servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari**, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. **Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone**

Emendamento

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano **finanziamenti (prestiti e altre forme di credito), assicurazioni e riassicurazioni**, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe essere limitata alle attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione.

fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, **la presente direttiva dovrebbe limitare** gli obblighi di diligenza **ai** rapporti d'affari **consolidati**. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari **consolidati** si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti **che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.**

Emendamento

(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, gli obblighi di diligenza **dovrebbero coprire tutti i** rapporti d'affari. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il

Emendamento

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il

dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di **500** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **150** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a **40** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957¹⁰³, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

¹⁰³ Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di **50** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a **8** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi. Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957¹⁰³, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

¹⁰³ Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 22

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani *e all'ambiente, è opportuno basare la selezione* dei settori ad alto impatto *ai fini della presente direttiva* sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto *i settori seguenti*: fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) *e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non*

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani *e ai diritti dei lavoratori, all'ambiente, allo Stato di diritto e alla buona governance, la presente direttiva dovrebbe fornire un elenco* dei settori ad alto impatto *basato, fra l'altro, sulle attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto settori quali: il settore energetico, comprendente petrolio, gas, nucleare, vapore, elettricità e altre fonti durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione, raffinazione, produzione, combustione dei combustibili, al trasporto, stoccaggio e alla gestione dei rifiuti, compresi quelli radioattivi; il settore dei prodotti chimici; fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellicce, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, abbigliamento e calzature; produzione di plastica, spedizione e gestione dei rifiuti; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), gestione della terra e delle risorse (anche in relazione alla conservazione della natura o ad altre attività correlate); fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti di origine animale, legname, alimenti e bevande e vendita ai consumatori; estrazione, trasporto, lavorazione, raffinazione e movimentazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e*

abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.

attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi); ***settore edile, logistica e costruzione di infrastrutture; settore dei trasporti, logistica e stoccaggio; produzione, uso e gestione dei rifiuti dei prodotti elettronici; settore della gestione dei rifiuti; attività finanziarie e assicurative; tecnologie, attività digitali e piattaforme online; fabbricazione e commercio di armi e munizioni, compresi i prodotti a duplice uso, e fabbricazione e commercio di veicoli militari da combattimento; servizi di vigilanza privata e attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, inclusi lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie biometriche e di sorveglianza.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e ***gli impatti ambientali negativi*** delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno ***150*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre ***40*** milioni di EUR ma non superiore a ***150*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento

Emendamento

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e ***sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance*** delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno ***40*** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre ***8*** milioni di EUR ma non superiore a ***40*** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni

della presente direttiva.

dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva. ***Le imprese commerciali potrebbero possedere diverse strutture che fanno sì che una singola società generi un fatturato netto inferiore alla soglia. Come indicato nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le società potrebbero operare, tra l'altro, attraverso varie filiazioni o seguire un modello di franchising. Le società potrebbero altresì esternalizzare o subappaltare parti significative delle loro attività. Pertanto, il fatturato netto generato dalla società nell'Unione dovrebbe includere il fatturato netto generato direttamente nell'Unione dalla società e il fatturato netto generato nell'Unione dalle sue filiazioni e succursali, possedute direttamente e indirettamente, nonché il fatturato netto generato nell'Unione attraverso imprese terze con cui la società o le sue filiazioni o succursali, possedute direttamente e indirettamente, hanno stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza o un accordo di esternalizzazione.***

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per definire l'ambito d'applicazione in relazione alle società di paesi terzi è opportuno optare per il criterio del fatturato descritto, in quanto crea un collegamento territoriale tra la società di paese terzo e il territorio dell'Unione. Il fatturato è un indicatore degli effetti che le attività di tali società potrebbero avere sul mercato interno. In conformità del diritto internazionale tali effetti giustificano l'applicazione del diritto dell'Unione alle società di paesi terzi. Il fatturato di

Emendamento

(24) Per definire l'ambito d'applicazione in relazione alle società di paesi terzi è opportuno optare per il criterio del fatturato descritto, in quanto crea un collegamento territoriale tra la società di paese terzo e il territorio dell'Unione. Il fatturato è un indicatore degli effetti che le attività di tali società potrebbero avere sul mercato interno. In conformità del diritto internazionale tali effetti giustificano l'applicazione del diritto dell'Unione alle società di paesi terzi. Il fatturato di

ciascuna di queste società dovrebbe essere determinato applicando i metodi di calcolo del fatturato netto validi per le società di paesi terzi di cui alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/2101. Ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno astenersi dallo stabilire un numero minimo di lavoratori dipendenti per determinare quali società di paesi terzi ricadano nel relativo ambito d'applicazione, in quanto la nozione di "dipendenti" utilizzata ai fini della presente direttiva si basa sul diritto dell'Unione e non potrebbe essere traslata facilmente al di fuori di questa. In assenza di una metodologia chiara e coerente, anche nei sistemi contabili, per determinare i dipendenti di società di paesi terzi, tale numero minimo di lavoratori dipendenti creerebbe pertanto incertezza giuridica e sarebbe difficile da applicare per le autorità di controllo. La definizione di fatturato dovrebbe basarsi sulla direttiva 2013/34/UE, che ha già stabilito i metodi di calcolo del fatturato netto per le società di paesi terzi, in quanto le definizioni di fatturato ed entrate sono simili nei sistemi contabili internazionali. Affinché l'autorità di controllo sappia quali società di paesi terzi generano nell'Unione il fatturato richiesto per ricadere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, è opportuno esigere che l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il mandatario della società di paese terzo e, se diversa, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio siano informate del fatto che la società è una società ricadente nell'ambito d'applicazione della direttiva.

ciascuna di queste società dovrebbe essere determinato applicando i metodi di calcolo del fatturato netto validi per le società di paesi terzi di cui alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/2101. Ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva, è opportuno astenersi dallo stabilire un numero minimo di lavoratori dipendenti per determinare quali società di paesi terzi ricadano nel relativo ambito d'applicazione, in quanto la nozione di "dipendenti" utilizzata ai fini della presente direttiva si basa sul diritto dell'Unione e non potrebbe essere traslata facilmente al di fuori di questa. In assenza di una metodologia chiara e coerente, anche nei sistemi contabili, per determinare i dipendenti di società di paesi terzi, tale numero minimo di lavoratori dipendenti creerebbe pertanto incertezza giuridica e sarebbe difficile da applicare per le autorità di controllo. La definizione di fatturato dovrebbe basarsi sulla direttiva 2013/34/UE, che ha già stabilito i metodi di calcolo del fatturato netto per le società di paesi terzi, in quanto le definizioni di fatturato ed entrate sono simili nei sistemi contabili internazionali. ***È opportuno ritenere che le società di paesi terzi generino un fatturato netto nell'Unione anche se non operano direttamente nell'Unione, ma attraverso varie strutture, tra cui filiazioni e succursali e accordi verticali in cambio del pagamento di diritti di licenza, come indicato nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nonché accordi di esternalizzazione o subappalto.*** Affinché l'autorità di controllo sappia quali società di paesi terzi generano nell'Unione il fatturato richiesto per ricadere nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, è opportuno esigere che l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è domiciliato o stabilito il mandatario della società di paese terzo e, se diversa, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del

fatturato netto nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio siano informate del fatto che la società è una società ricadente nell'ambito d'applicazione della direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, ***dovrebbe essere esercitata*** la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, ***purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.*** Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi ***derivanti dalle*** convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, la diligenza ai sensi della presente direttiva ***dovrebbe evitare qualsiasi impatto negativo sul godimento dei diritti umani e dei lavoratori di una persona o di un gruppo di persone, sanciti nelle convenzioni internazionali, e dovrebbe essere esercitata*** per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva ***o dalla mancata attuazione di misure di diligenza appropriate contro la corruzione.*** Per includere tutti i diritti umani ***e i diritti dei lavoratori,*** dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani ***e di diritti dei lavoratori*** contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali e climatici negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi ***stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto ambientale internazionale, incluse, ma non esclusivamente, le*** convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato della

presente direttiva, o dalla mancata attuazione di misure di diligenza appropriate contro la corruzione o, in particolare, dagli impatti negativi sulla qualità dell'aria, sull'inquinamento dell'aria e dell'atmosfera, sull'inquinamento idrico, sulla contaminazione dell'acqua, sull'accesso all'acqua e sull'esaurimento delle acque dolci, sul suolo, come l'inquinamento del suolo, la contaminazione del suolo, l'erosione del suolo e il degrado del suolo, sulla biodiversità, compresi i danni alla fauna selvatica, ai fondali marini e all'ambiente marino, alla flora, alla fauna, agli habitat naturali e agli ecosistemi, sulla salute umana in linea con l'approccio "One Health", sul clima, anche attraverso le emissioni di gas a effetto serra e la distruzione o il degrado dei pozzi di assorbimento.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Il comportamento delle società potrebbe avere un impatto negativo sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Le società potrebbero approfittare delle debolezze esistenti nei sistemi istituzionali e giuridici per fare affari violando i quadri giuridici internazionali o regionali esistenti, in particolare quando le norme non sono rispettate, compreso il mancato pagamento delle tasse, quando i processi democratici, legislativi, esecutivi, amministrativi o giudiziari sono influenzati da pratiche di corruzione, violenza o intimidazione, o quando le società sono direttamente o indirettamente coinvolte in attività criminali, con le gravi conseguenze che ciò comporta per tali

paesi e le loro comunità. La corruzione e l'insufficienza dello Stato di diritto compromettono fortemente il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. La corruzione consente alle società di evitare la responsabilità per il loro impatto sui diritti umani e sull'ambiente, mette in pericolo i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance, indebolisce la qualità, la frequenza e la fiducia nelle attività di contrasto delle autorità pubbliche (ad esempio, le ispezioni sul lavoro e le autorità ambientali) e nei procedimenti giudiziari.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani *e* ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani *e* sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere **una procedura** di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e **comunicare al pubblico** l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.

Emendamento

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani, **diritti dei lavoratori**, ambiente, **Stato di diritto e buona governance** per quanto riguarda le attività che svolgono, **i beni che producono e i servizi che offrono nell'intero ciclo di vita, e quelle delle** loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero, **a seguito di una consultazione significativa con i portatori di interessi**, integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani, **sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance**, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere **un meccanismo** di reclamo, monitorare **e valutare** l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, **riferire sull'attività di diligenza che svolgono e sulle relative informazioni, al fine di supportare le società, le loro**

filiazioni e i partner commerciali che operano nei paesi in via di sviluppo nell'identificare, prevenire e affrontare efficacemente gli impatti negativi reali o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare **e fornire una riparazione** per gli impatti negativi effettivi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, **comprese** le misure adottate **per verificare il rispetto** del codice di condotta **ed estenderne l'applicazione ai** rapporti d'affari **consolidati**. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

Emendamento

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti, filiazioni della società **ed entità con cui la società o una qualsiasi delle sue filiazioni intrattengono** rapporti d'affari, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, **le misure volte a prevenire e attenuare i potenziali impatti negativi e a porre fine agli impatti negativi effettivi e a minimizzarne la portata**, le misure **correttive** adottate **nel corso dell'anno precedente a seguito di qualsiasi accusa di violazione** del codice di condotta **e di qualsiasi nuovo impatto negativo, i meccanismi di reclamo di cui alla presente direttiva, dei risultati delle**

valutazioni delle procedure, delle misure e dei procedimenti. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società ***devono introdurre politiche adeguate al fine di evitare di trasferire i costi della procedura di diligenza ai partner commerciali che si trovano in una posizione di maggiore debolezza. La politica del dovere di diligenza dovrebbe in particolare includere una strategia di investimenti congiunti finalizzati a rafforzare le capacità dei partner commerciali più deboli di realizzare la procedura di diligenza.*** Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare

Emendamento

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. Una "misura adeguata" dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare

o prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un impatto negativo.

o prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani, ambiente, **Stato di diritto e buon governo**, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un impatto negativo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su **informazioni quantitative e qualitative**. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti **nell'ambiente** operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Le imprese finanziarie

Emendamento

(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto, sul buon governo** e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi **sulle informazioni ricevute grazie al coinvolgimento significativo dei portatori di interessi, nonché su ulteriori dati qualitativi e quantitativi**. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani, **dei diritti dei lavoratori, del contesto ambientale, dello Stato di diritto e del buon governo** compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di

regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari **dovrebbero** individuare gli impatti negativi **unicamente** all'inizio del contratto.

Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi.

Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.

decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti **nel contesto** operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. **È opportuno disporre di orientamenti adeguati per garantire che** le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari **possano adeguatamente** individuare gli impatti negativi all'inizio del contratto **nell'ambito del processo di acquisizione di nuovi clienti pertinenti, fatto salvo un aggiornamento annuale.**

Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi.

Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.

Al fine di procedere effettivamente in tal senso, la società dovrebbe sviluppare e attuare una strategia di definizione delle priorità in consultazione con i portatori di interessi, che tenga conto del livello di gravità, della probabilità, della durata, della diffusione e della reversibilità dei diversi impatti negativi potenziali sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sui sistemi di buon governo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le **società più** piccole **che operano in**

PE736.709v02-00

Emendamento

(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le piccole **e medie imprese (PMI)**, tali

28/130

AD\1271249IT.docx

settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore.

imprese dovrebbero essere sostenute con misure e strumenti adeguati e mirati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. ***Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima***, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. ***La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare.***

Emendamento

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, ***la riparazione nonché*** l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere ***pienamente*** conto degli interessi, ***delle esigenze e delle circostanze*** di coloro che li subiscono ***ed essere progettati e determinati sulla base di un loro coinvolgimento significativo.*** ***Le società dovrebbero impegnarsi in modo tempestivo, accessibile, efficiente e significativo con i portatori di interessi coinvolti nella decisione di sospendere o cessare gli impatti negativi prima di prendere tale decisione, affrontando gli impatti negativi derivanti da tali azioni.*** In linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile, ***le società dovrebbero cessare i rapporti d'affari con partner che sfruttano in qualunque modo il lavoro minorile, come definito nella convenzione n. 182 dell'OIL. La società dovrebbe agire in modo responsabile e ricorrervi in ultima istanza, dopo che le misure attuate per far cessare il lavoro minorile si sono rivelate infruttuose.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua potenziali impatti negativi sui diritti umani *o* sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per prevenirli e attutirli sufficientemente. Per offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe stabilire i provvedimenti che, a seconda delle circostanze, ci si attende dalle società per prevenire e attutire i potenziali impatti negativi.

Emendamento

(33) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua potenziali impatti negativi sui diritti umani, ***sui diritti dei lavoratori***, sull'ambiente, ***sullo Stato di diritto e sul buon governo*** dovrebbe adottare misure adeguate per prevenirli e attutirli sufficientemente. Per offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe stabilire i provvedimenti che, a seconda delle circostanze, ci si attende dalle società per prevenire e attutire i potenziali impatti negativi.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, *se del caso*, i provvedimenti seguenti. ***Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione***, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero ***adoperarsi per*** ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche ***chiedendogli di chiedere*** a sua volta ***ai*** partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le

Emendamento

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche ***ottenendo*** a sua volta ***dai*** partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero ***adattare i propri modelli e strategie di business, comprese le pratiche commerciali, di appalto,***

società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari **consolidato**, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

acquisto e fissazione dei prezzi ed effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare **la possibilità** della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

Emendamento

(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare **l'obbligo** della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Ai fini dell'efficacia della

Emendamento

(36) Ai fini dell'efficacia della

prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, ***se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner***, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a ***breve termine***, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo, ***ove opportuno***, iniziative di prevenzione, ***riparazione*** e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo ***conformemente a un piano comune vincolato nel tempo***, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave ***o se l'impatto negativo è ripetuto***. ***Le società dovrebbero coinvolgere in modo significativo i portatori di interessi colpiti dalla decisione di cessare il rapporto prima dell'adozione di tale decisione e dovrebbero affrontare gli impatti negativi relativi alla decisione di disimpegno assicurando la riparazione degli impatti negativi passati se del caso***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la

società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto potersi valere di tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

Emendamento

(37) Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto potersi valere di tali iniziative per sostenere l'adempimento degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva, sempreché tali regimi o iniziative siano idonei a tal fine. Le società potrebbero valutare, di propria iniziativa, l'allineamento di tali regimi e iniziative agli obblighi previsti dalla presente direttiva. ***La mera adesione a regimi settoriali e a iniziative multipartecipative non dovrebbe sollevare le società dai loro obblighi e responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi di diligenza di cui alla presente direttiva.*** Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari **consolidati**, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Emendamento

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori**, sull'ambiente, **sullo Stato di diritto e sul buon governo** dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni **e richiedere ai partner di fare lo stesso**. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità **nella massima misura possibile**. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori**, sull'ambiente, **sullo Stato di diritto e sul buon governo** e minimizzarne l'entità.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i

Emendamento

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i

provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto **e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società**. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero **adoperarsi per** ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari **consolidato** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche **chiedendogli di chiedere a sua volta ai** partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, **se del caso** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi,

provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità **nella massima misura possibile** mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società dovrebbero **inoltre** ottenere da ciascun partner commerciale diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche **ottenendo dai** partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità **nella massima misura possibile**, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento

(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi,

la presente direttiva dovrebbe richiamare **la possibilità** della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

la presente direttiva dovrebbe richiamare **il possibile obbligo** della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, **se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner**, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il

Emendamento

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave **o se è ripetuto**. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

rapporto d'affari.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro **un reclamo** direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare **reclamo**, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile **attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo**. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne **ove opportuno** i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. **Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.**

Emendamento

(42) Le società dovrebbero dare alle persone, **ai gruppi, alle comunità, alle entità** e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro **reclami** direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto e sul buon governo** e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare **tali reclami**, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile, **i difensori dei diritti umani, dell'ambiente, dello Stato di diritto e del buon governo o altre persone fisiche o giuridiche che abbiano come scopo statutario la difesa dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e del buon governo**. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne **tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi** i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo e di incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari **consolidati**, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.

Emendamento

(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare periodicamente, **in consultazione con i portatori di interessi**, una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto e sul buon governo** e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni 12 mesi ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le

Emendamento

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le

informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. ***Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari.***

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. ***Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le società riferiscano sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando sul proprio sito web, in modo accessibile e tempestivo, le politiche del dovere di diligenza, i piani operativi di prevenzione, i piani d'azione correttivi, le procedure per il trattamento dei reclami, le relazioni sull'esito delle valutazioni e altre informazioni pertinenti.***

Emendamento

(44 bis) Le società dovrebbero fornire ai portatori di interessi informazioni adeguate, complete e significative in merito agli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sul buon governo e alle azioni intraprese per rispettare il dovere di diligenza. I portatori di interessi

dovrebbero inoltre poter richiedere alle società informazioni aggiuntive sulle azioni intraprese per conformarsi agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. La riservatezza delle informazioni commerciali e industriali non deve costituire un ostacolo all'accesso alle informazioni relative all'attuazione, da parte delle società, delle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) Un coinvolgimento completo, sicuro, trasparente, significativo ed efficace di tutti i portatori di interessi pertinenti in tutte le fasi della procedura di diligenza nell'intera catena del valore è fondamentale per garantire una corretta attuazione della presente direttiva. In linea con le norme internazionali, tale procedura dovrebbe essere interattiva, accessibile, reattiva, continua, attenta alle differenze di genere e ai minori e adattata ai portatori di interessi vulnerabili. Il loro coinvolgimento dovrebbe avvenire tempestivamente e precedere le decisioni che potrebbero causare impatti negativi. Tutte le informazioni pertinenti necessarie ai portatori di interessi per esprimere giudizi informati dovrebbero essere rese disponibili in modo conciso, esaustivo, facilmente accessibile e trasparente, comprese informazioni significative su operazioni, progetti e investimenti e sui loro impatti negativi effettivi e potenziali.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 ter) In particolare, le società dovrebbero prestare particolare attenzione e garantire il coinvolgimento significativo dei potenziali gruppi interessati, compresi i lavoratori, i difensori dei diritti umani, dei diritti ambientali, dello Stato di diritto e del buon governo durante l'intero processo di dovuta diligenza. In conformità dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE, le società dovrebbero collaborare con i portatori di interessi potenzialmente coinvolti al fine di comprendere i loro interessi e le loro preoccupazioni e fornirvi una risposta. In particolare, esse dovrebbero dialogare con coloro che probabilmente risulteranno maggiormente vulnerabili agli impatti negativi derivanti dalle operazioni o dalla catena del valore della società, ad esempio i piccoli coltivatori, gli agricoltori, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché le donne. Il diritto al consenso libero, preventivo e informato dei popoli indigeni e delle comunità locali dovrebbe altresì essere parte integrante dei pertinenti processi di coinvolgimento e consultazione, in linea con la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e con la convenzione dell'OIL sulle popolazioni indigene e tribali. Il processo di dialogo dovrebbe includere il riconoscimento esplicito del ruolo del dialogo sociale e della collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati, come descritto nelle linee guida dell'OCSE e nella dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 45 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 quater) La Commissione istituisce un gruppo consultivo di esperti onde fornire informazioni e rispondere ai quesiti concernenti la presente direttiva, al fine di ridurre al minimo i costi di attuazione per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e per quelli che ne sono esclusi. Ciò garantirebbe la qualità delle informazioni ottenute nell'insieme delle relazioni sul dovere di diligenza nonché l'accuratezza e la tempestività nella fornitura delle stesse. Ciò ridurrà anche la burocrazia per le società.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, ***l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*** e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici

alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.

Emendamento

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attutire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani, ***sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto, sul buon governo*** e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori, ***che sono alcuni tra gli attori più emarginati delle catene globali del valore. Se le loro esigenze restano insoddisfatte, i piccoli coltivatori non possono permettersi i miglioramenti sociali (ossia l'eliminazione del lavoro minorile) e ambientali (ossia la lotta contro la deforestazione o la promozione della diversificazione sostenibile) che gli acquirenti, i governi e i consumatori si attendono da loro. La Commissione e gli Stati membri*** dovrebbero ***pertanto*** usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ***e gli strumenti commerciali*** di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani, ***sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto e sul buon governo*** e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte, ***anche con lo sviluppo di capacità e competenze destinate ad agevolare, per le***

società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto, sul buon governo e degli impatti ambientali negativi. Allo stesso modo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire un sostegno mirato alle parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire il loro coinvolgimento significativo e sicuro in tutti i processi di dovuta diligenza. In particolare, è opportuno fornire sostegno alle organizzazioni nazionali e locali della società civile nel monitoraggio delle pratiche societarie e responsabilizzare le società, mentre l'accesso alla giustizia dovrebbe essere facilitato da misure e fondi dedicati. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione programmi di sostegno specifici per i difensori dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e del buon governo a rischio a causa del loro monitoraggio delle attività delle società. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare il loro dialogo con i paesi terzi al fine di contribuire a creare le condizioni per ridurre al minimo i rischi di rappresaglie.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Affinché la presente direttiva

PE736.709v02-00

Emendamento

(50) Affinché la presente direttiva

44/130

AD\1271249IT.docx

contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano **compatibili** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. **La** società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni **se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste.**

contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe, **in consultazione con i portatori di interessi**, adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano **in linea** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi, **nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, conformemente alle ultime raccomandazioni dell'IPCC e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Di conseguenza**, la società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, **se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.**

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 54

Emendamento

(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori.

Testo della Commissione

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. ***Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.***

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Considerando 56**

Testo della Commissione

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti ***dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe*** essere responsabile dei danni se non ***ha*** ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e minimizzare gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe

Emendamento

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie ***proporzionate al fatturato della società.*** L'ordinamento giuridico di uno Stato membro ***dovrebbe prevedere*** le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, ***fatto salvo il loro riesame da parte dell'autorità giudiziaria*** competente.

Emendamento

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti ***dagli impatti negativi. Le società dovrebbero essere rigorosamente responsabili dei danni derivanti da qualsiasi impatto negativo dalle loro operazioni o da quelle delle loro filiazioni. Per quanto riguarda i danni derivanti da impatti negativi provocati dalle attività di partner con cui le società intrattengono***

dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.

rapporti d'affari, le società dovrebbero essere responsabili dei danni se non ***hanno*** ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e minimizzare gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti ***consolidati, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.***

Emendamento

(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti, ***qualsiasi soggetto con un interesse legittimo dovrebbe avere il diritto di ottenere dalla società il risarcimento dell'intera entità dei danni derivanti da qualsiasi impatto*** negativo e ***la società dovrebbe beneficiare di una garanzia legale per ottenere un risarcimento dai partner con cui intrattiene un rapporto d'affari e che sono responsabili dell'impatto negativo.***

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Il *regime* di *responsabilità non indica* chi *debba* dimostrare che l'intervento della società era *ragionevolmente* adeguato nelle circostanze del caso, *pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale.*

Emendamento

(58) *Per le vittime di impatti negativi l'ostacolo più rilevante all'accesso alla giustizia consiste nella difficoltà di dimostrare il mancato rispetto degli obblighi da parte della società. Le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva che abbiano comportato un danno a una persona o a un gruppo di persone possono essere per i ricorrenti estremamente difficili da dimostrare dinanzi a un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a qualsiasi altro organo competente, poiché spesso ciò richiede l'accesso a informazioni possedute esclusivamente dalla società. Pertanto, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari, secondo i loro sistemi giudiziari nazionali, per garantire che, ove chi si ritenga lesa dalla mancata osservanza nei propri confronti degli obblighi di diligenza abbia prodotto, dinanzi a un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi a un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si potrebbe presumere che ci sia stata violazione diretta o indiretta degli obblighi di diligenza, spetti alla parte convenuta dimostrare che l'intervento della società era adeguato nelle circostanze del caso, contribuendo così all'accesso a un ricorso effettivo.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) *Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito*

dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dall'articolo 2, paragrafo 3, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le vittime abbiano accesso a un ricorso effettivo e che i costi e la durata dei procedimenti non impediscano ai ricorrenti di accedere alla giustizia o a organi (o strutture o meccanismi non giudiziali). Tali misure potrebbero assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, tra cui il sostegno strutturale alle vittime di impatti negativi effettivi e potenziali, l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla

Emendamento

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani, **agli impatti negativi sui diritti dei lavoratori** o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla

direttiva.

direttiva.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) I sindacati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico, come le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani o un difensore civico, dovrebbero poter proporre azioni rappresentative dinanzi ai loro organi giurisdizionali per conto e a tutela degli interessi collettivi delle vittime di impatti negativi effettivi e potenziali, e tali soggetti dovrebbero avere i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61) Affinché le vittime di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali possano intentare un'azione di risarcimento e chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza, da parte della società, degli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva anche se il diritto applicabile a tali azioni non è il diritto di uno Stato membro, come potrebbe avvenire, ad esempio, in conformità delle norme di diritto internazionale privato quando il danno si verifica in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe imporre agli Stati membri di provvedere a che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che

(61) Affinché le vittime di violazioni dei diritti umani, **dei diritti dei lavoratori, dello Stato di diritto e della buona governance** e di danni ambientali possano intentare un'azione di risarcimento e chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza, da parte della società, degli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva anche se il diritto applicabile a tali azioni non è il diritto di uno Stato membro, come potrebbe avvenire, ad esempio, in conformità delle norme di diritto internazionale privato quando il danno si verifica in un paese terzo, **segnatamente nei paesi in via di sviluppo**, la presente direttiva dovrebbe

recepiscono la norma corrispondente sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro.

imporre agli Stati membri di provvedere a che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la norma corrispondente sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Considerando 64

Testo della Commissione

(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate.

Emendamento

(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile ***individuati congiuntamente come rilevanti*** e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Le persone che lavorano per società soggette agli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva o che sono in

Emendamento

(65) Le persone che lavorano per società soggette agli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva o che sono in

contatto con tali società nell'ambito delle loro attività professionali possono svolgere un ruolo fondamentale nell'esposizione di violazioni delle norme della presente direttiva. Possono pertanto contribuire a prevenire e scoraggiare tali violazioni e a rafforzare il rispetto della presente direttiva. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁶ dovrebbe pertanto applicarsi alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

¹⁰⁶ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 60

Proposta di direttiva Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

contatto con tali società nell'ambito delle loro attività professionali possono svolgere un ruolo fondamentale nell'esposizione di violazioni delle norme della presente direttiva. Possono pertanto contribuire a prevenire e scoraggiare tali violazioni e a rafforzare il rispetto della presente direttiva. La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁶ dovrebbe pertanto applicarsi alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione. ***In particolare, i portatori di interessi che presentano reclami o segnalazioni dovrebbero essere efficacemente tutelati, segnatamente garantendo la riservatezza e l'anonimato del reclamo o della segnalazione trasmessi.***

¹⁰⁶ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento

(65 bis) I difensori dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei diritti ambientali e dello Stato di diritto e della buona governance subiscono direttamente le conseguenze degli impatti negativi sull'ambiente, sui diritti umani e sullo Stato di diritto e la buona governance nel mondo e nell'Unione, e potrebbero essere minacciati direttamente, intimiditi, perseguitati, molestati o addirittura assassinati e, pertanto, dovrebbero anche beneficiare di una protezione equilibrata ed efficace. Le società dovrebbero

misurare i rischi effettivi e potenziali delle loro attività, nonché i rischi per i difensori dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei diritti ambientali e dello Stato di diritto e della buona governance derivanti dal contesto in cui operano, impegnarsi con loro e pubblicare una politica riguardo ai difensori che preveda una linea di tolleranza zero verso le minacce o la violenza nei loro confronti. Le politiche aziendali devono includere esplicitamente nei loro protocolli di attuazione del dovere di diligenza la salvaguardia dei diritti dei difensori della terra e dell'ambiente.

Emendamento 61

Proposta di direttiva Considerando 69

Testo della Commissione

(69) La presente direttiva **lascia impregiudicati gli** obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

Emendamento

(69) La presente direttiva **è ispirata al principio del "non nuocere" ed è conforme agli** obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Considerando 70

Testo della Commissione

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se nuovi settori debbano essere

Emendamento

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire **regolarmente** se nuovi settori

aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, ***o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi.***

Emendamento 63

Proposta di direttiva Considerando 71

Testo della Commissione

(71) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire sfruttare meglio il potenziale del mercato unico per contribuire alla transizione a un'economia sostenibile e allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione e ***l'attenuazione*** degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani e ***sull'ambiente*** nelle catene del valore delle società, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente o in modo non coordinato, ma, a motivo della portata e degli effetti delle azioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. In particolare i problemi affrontati e le loro cause hanno dimensione transnazionale, in quanto molte società operano a livello dell'Unione o a livello mondiale e le catene del valore si estendono ad altri Stati membri e a paesi terzi. Le misure adottate dai singoli Stati membri rischiano inoltre di essere inefficaci e di portare alla frammentazione del mercato interno. L'Unione può pertanto intervenire in base

debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva, al fine di allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali.

Emendamento

(71) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire sfruttare meglio il potenziale del mercato unico per contribuire alla transizione a un'economia sostenibile e allo sviluppo sostenibile attraverso la prevenzione, ***l'attenuazione e la riparazione*** degli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, ***i diritti dei lavoratori e i diritti ambientali, lo Stato di diritto e la buona governance*** nelle catene del valore delle società, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente o in modo non coordinato, ma, a motivo della portata e degli effetti delle azioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione. In particolare i problemi affrontati e le loro cause hanno dimensione transnazionale, in quanto molte società operano a livello dell'Unione o a livello mondiale e le catene del valore si estendono ad altri Stati membri e a paesi terzi. Le misure adottate dai singoli Stati membri rischiano inoltre di essere

al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

inefficaci e di portare alla frammentazione del mercato interno. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

(a) obblighi rispetto **agli** impatti negativi sui diritti umani e **agli** impatti **ambientali negativi**, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari **consolidato, e**

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi.

Emendamento

Articolo 1

Oggetto

-1. La presente direttiva mira a che le società rispettino i diritti umani, i diritti dei lavoratori, lo Stato di diritto e la buona governance e proteggano l'ambiente nell'ambito delle loro attività, dei loro prodotti e dei loro servizi e nell'ambito di quelli delle loro filiazioni, nonché nelle catene del valore.

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

(a) obblighi rispetto **all'approccio basato sul rischio nell'affrontare i loro** impatti negativi sui diritti umani e **dei lavoratori, nonché gli** impatti **negativi sull'ambiente, sul clima, sullo Stato di diritto e sulla buona governance**, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, **dei loro prodotti e dei loro servizi**, delle attività, **dei prodotti e dei servizi** delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari;

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi, **e**

(b bis) accesso alla giustizia, compresi i mezzi di ricorso giudiziari e non giudiziari per le vittime degli impatti negativi e per le persone o i gruppi di persone con interessi legittimi;

Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi.

2. La presente direttiva non può essere adottata per ridurre il livello di tutela dei diritti umani ***o dell'ambiente o*** del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione.

3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione prevalgono per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

2. La presente direttiva non può essere adottata per ridurre il livello di tutela dei diritti umani ***e dei lavoratori, dell'ambiente, del clima o dello Stato di diritto e della buona governance*** previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione ***e da ogni altra legge applicabile.***

3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici, ***protezione dei diritti dei lavoratori e rispetto dello Stato di diritto e della buona governance*** previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione prevalgono per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle condizioni seguenti:

Emendamento

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle società ***e ai gruppi di imprese*** che sono costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e soddisfano una delle

- (a) avere avuto, in media, più di **500** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **150** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;
- (b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti
- i) fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;
- ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;
- iii) estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).

condizioni seguenti:

- (a) avere avuto, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;
- (b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), avere avuto, in media, più di **50** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **8** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in uno o più dei settori seguenti
- i) fabbricazione di tessuti, **abbigliamento**, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso **e al dettaglio** di tessuti, abbigliamento e calzature;
- ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), **gestione del suolo e delle risorse (anche in relazione alla conservazione della natura o ad altre attività connesse)**, fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande **e vendita ai consumatori**;
- iii) **energia, estrazione, trasporto, lavorazione, raffinazione e movimentazione** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi), **fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica** e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri

2. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a) avere generato un fatturato netto di oltre **150** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;

(b) avere generato un fatturato netto di oltre **40** milioni di EUR ma non superiore a **150** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini *del paragrafo 1* il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

prodotti intermedi).

iii bis) Edilizia, logistica e infrastrutture e altri progetti di ingegneria civile; e,

iii ter) produzione di petrolio e gas e il settore della raffinazione del petrolio.

2. La presente direttiva si applica alle società che sono costituite in conformità della normativa di un paese terzo e soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a) avere generato un fatturato netto di oltre **40** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;

(b) avere generato un fatturato netto di oltre **8** milioni di EUR ma non superiore a **40** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini *della presente direttiva*, il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale è incluso nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo. **Inoltre:**

(a) il numero medio di dipendenti comprende:

i) i dipendenti della società;

ii) i dipendenti delle sue filiazioni e succursali possedute direttamente e indirettamente; e,

iii) i dipendenti di imprese terze con le quali la società o le sue filiazioni e succursali possedute direttamente e indirettamente hanno stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza o un accordo di esternalizzazione o di subappalto;

(b) il fatturato netto comprende il fatturato netto a livello mondiale

generato:

- i) la società; e,*
- ii) dalle filiazioni o dalle succursali possedute direttamente o indirettamente, nonché dalle imprese terze con le quali la società o le sue filiazioni e succursali possedute direttamente e indirettamente hanno stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza o un accordo di esternalizzazione o di subappalto.*

Ai fini del paragrafo 2, il fatturato netto comprende:

- i) il fatturato netto generato dalla società nell'Unione;*
- ii) il fatturato netto generato nell'Unione dalle sue filiazioni e succursali possedute direttamente e indirettamente; e,*
- iii) il fatturato netto generato nell'Unione da imprese terze con le quali la società o le sue filiazioni e succursali possedute direttamente e indirettamente hanno stipulato un accordo verticale in cambio del pagamento di diritti di licenza o un accordo di esternalizzazione o di subappalto.*

4. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1 lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale.

4. Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1 lo Stato membro competente a disciplinare le materie contemplate dalla presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) una persona giuridica di qualsiasi tipo che, indipendentemente dallo scopo per il quale è stata costituita e dal settore in cui opera, svolge attività di natura

commerciale;

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **“impatto ambientale negativo”**: ***impatto negativo sull'ambiente*** causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi ***derivanti dalle*** convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II;

Emendamento

(b) ***“impatto ambientale negativo”***: ***danno grave all'ambiente*** causato dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi ***previsti dal diritto internazionale in materia ambientale, comprese, tra l'altro, le*** convenzioni internazionali in materia ambientale elencate nell'allegato, parte II, ***una violazione ai sensi della direttiva (EU) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} del ... sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale o un impatto negativo su una delle seguenti categorie ambientali, ma senza limitarsi ad esse:***

(a) ***qualità dell'aria, inquinamento dell'aria atmosfera;***

(b) ***inquinamento idrico, contaminazione dell'acqua, accesso all'acqua ed esaurimento delle acque dolci;***

(c) ***il suolo, come l'inquinamento, la contaminazione, l'erosione del suolo l'uso del suolo e il degrado del suolo;***

(d) ***biodiversità, compresi i danni alla fauna selvatica, ai fondali marini e all'ambiente marino, alla flora, alla fauna, agli habitat naturali e agli ecosistemi;***

(e) ***salute umana conformemente all'approccio “One Health”;***

(f) ***clima, anche attraverso le emissioni di gas a effetto serra e la distruzione o il degrado dei pozzi di assorbimento; e,***

(g) ***transizione all'economia circolare,***

compresi, tra l'altro, i danni che impediscono la riutilizzabilità e la riciclabilità come la contaminazione dei flussi dei rifiuti con sostanze pericolose.

Ibis Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... sulla tutela penale dell'ambiente.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "impatto negativo sui diritti **umani**": *impatto negativo su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, sanciti dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato, parte I, sezione 2;*

Emendamento

(c) "impatto negativo sui diritti **umani e dei lavoratori**": *qualsiasi danno al godimento dei diritti umani e dei lavoratori, o riduzione dello stesso, di una persona o di un gruppo di persone, come sancito dalle convenzioni internazionali, in particolare le convenzioni elencate nell'allegato, parte I, sezione 2, e accertato attraverso la pertinente giurisprudenza e il lavoro delle commissioni competenti;*

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "impatto negativo sullo Stato di diritto e sulla buona governance": comprende le violazioni di cui alla parte II bis dell'allegato, come definite dai pertinenti strumenti internazionali e intende il danno causato all'effettivo funzionamento dello Stato di diritto e dei sistemi di buona governance in un paese, regione o territorio in cui operano la società, la sua filiazione o i suoi partner nella catena del valore, in caso di

violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli atti giuridici sullo Stato di diritto o sulla buona governance a livello internazionale o regionale, comprese le convenzioni anticorruzione; "impatto negativo sullo Stato di diritto e sulla buona governance" comprende anche l'impatto sulle strutture informali;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) *"rapporto d'affari"*: relazione *con* un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner")

Emendamento

(e) *"rapporto d'affari"*: relazione *tra una società o una delle sue filiazioni e* un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner") *nella catena del valore;*

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) *"rapporto d'affari consolidato"*: *rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) "catena del valore": insieme delle

Emendamento

(g) "catena del valore": insieme delle

attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari **consolidati** della società, a monte e a valle. **Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione.** La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate **non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti;**

attività inerenti alla produzione, **alla distribuzione o alla vendita** di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, **o qualsiasi delle sue filiazioni e succursali possedute direttamente o indirettamente,** compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società, a monte e a valle **e anche i regimi di lavoro informali, nonché il subappalto e il lavoro a domicilio.** La **catena del valore delle imprese finanziarie regolamentate ai fini della prestazione di finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni, non include le PMI e le persone fisiche che ricevono prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti; la catena del valore a valle di siffatte imprese finanziarie regolamentate copre unicamente i clienti che sono partner commerciali diretti;**

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera h

Testo della Commissione

h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani **e** di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, posseda esperienza e competenza in materia di diritti umani **e** di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

Emendamento

h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani, **di diritti dei lavoratori,** di ambiente, **di Stato di diritto** e di **buona governance** che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, posseda esperienza e competenza in materia di diritti umani, di ambiente, **di diritti dei lavoratori, di Stato di diritto** e di **buona governance** e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione

l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente **o** sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente;

Emendamento

l) "impatto negativo grave": impatto negativo sull'ambiente, sui diritti umani **e dei lavoratori o un danno al funzionamento dello Stato di diritto e dei sistemi di governance del paese o della regione o del territorio in cui operano l'impresa o le sue filiazioni nella catena del valore**, che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente, **o che interessa istituzioni o strutture fondamentali incaricate di fornire protezione e servizi alla popolazione o di proteggere l'ambiente in modo tale da renderle incapaci di svolgere le loro funzioni, interferendo nei processi decisionali che mediano la corruzione, la violenza o l'intimidazione e impedendo alle popolazioni di godere dei loro diritti umani o arrecando grave danni all'ambiente**;

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

Testo della Commissione

n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi **dai prodotti, dai servizi e dalle attività della** società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari;

Emendamento

n) "portatori di interessi":

i) dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e operatori della catena di valore e altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti od organizzazioni della società civile e sindacati i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dagli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance causati da una società, dalle sue filiazioni e dai suoi rapporti d'affari, anche attraverso la catena di valore;

ii) altre persone fisiche o giuridiche che intraprendono, promuovono, rappresentano, tutelano e difendono, nell'ambito del loro scopo statutario o in altro modo, questioni connesse alla presente direttiva;

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

n bis) "difensori dei diritti umani e dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance": individui, gruppi e strutture della società, comprese le organizzazioni non governative, che promuovono o si adoperano per la protezione e la realizzazione di diritti umani e libertà fondamentali universalmente riconosciuti e per la difesa dell'ambiente e dello Stato di diritto e della buona governance;

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

n ter) "portatori di interessi vulnerabili": individui e gruppi di titolari di diritti che vivono in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità, a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il sesso, il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, l'istruzione, l'identità indigena, lo status di migrante, la disabilità, nonché lo status sociale ed economico, che sono all'origine di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati, e creano discriminazioni e un ulteriore ostacolo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia;

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n quater (nuova)

n quater) "coinvolgimento significativo": processo di interazione e dialogo continuo tra una società e i portatori di interessi colpiti, che consente alla società di dare ascolto, comprendere e rispondere agli interessi e alle preoccupazioni espressi da questi ultimi in buona fede. Comprende un processo di dialogo proattivo, interattivo, reattivo, continuo e sensibile alla dimensione di genere con i portatori di interessi e le organizzazioni che li rappresentano, adattato ai portatori di interessi vulnerabili, come i piccoli coltivatori, le popolazioni indigene e le comunità locali e che si svolge durante l'intero procedura di dovuta diligenza, che garantisce un seguito adeguato dell'attuazione degli impegni concordati, garantendo che siano affrontati gli impatti negativi sui portatori di interessi interessati e potenzialmente interessati;

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera q

Testo della Commissione

q) **"misura adeguata"**: misura che **permette** di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, **commisurata** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.

Emendamento

q) **"misure adeguate"**: **un insieme di misure** che **permettono** di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza **e di affrontare l'impatto negativo potenziale o effettivo, commisurato** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, **a seguito di un coinvolgimento e di una consultazione significativi, dimostrati e regolari con i pertinenti portatori di interessi**, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "zone di conflitto e ad alto rischio": **zone teatro di conflitti armati o zone fragili in quanto reduci da conflitti, zone sottoposte a occupazione o annessione o zone in cui lo Stato di diritto, la governance e la sicurezza sono precarie o inesistenti, come gli Stati falliti, o in cui si verificano violazioni gravi e generalizzate del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani;**

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q ter) "settori ad alto rischio": settori di attività associati a una maggiore probabilità o gravità di impatti negativi sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente e sul clima o sullo Stato di diritto e sulla buona governance e che sono elencati nell'Allegato, Parte II b.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **eserciti il dovere di diligenza in materia di** diritti umani e di **ambiente** di cui agli articoli da 5 a 11 ("**dovere di diligenza**" o "**diligenza**") mediante:

- a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5;
- b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6;
- c) prevenzione **e attenuazione** degli impatti negativi potenziali **e arresto** degli impatti negativi effettivi **e** minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8;

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **rispetti i diritti umani, l'ambiente, lo Stato di diritto e la buona governance e non causi o contribuisca, direttamente o indirettamente, a impatti negativi sui** diritti umani, **sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance, obbligandola a condurre un'adeguata procedura di dovuta diligenza, come previsto** agli articoli da 5 a 11 ("**dovuta diligenza**"), **realizzando le seguenti azioni e utilizzando un approccio basato sul rischio** mediante:

- a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5;
- b) individuazione **dei rischi e** degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6;
- c) prevenzione degli impatti negativi potenziali, **attenuazione** degli impatti negativi effettivi, **arresto degli stessi**, minimizzazione della relativa entità **e riparazione degli stessi** in conformità degli articoli 7 e 8;

c bis) garanzia che il dovere di diligenza sia un processo continuo e preventivo condotto sulla base di un ordine di priorità basato sul livello di gravità, probabilità e urgenza degli impatti negativi potenziali ed effettivi, sulla natura e sul contesto delle operazioni, in conformità dell'articolo 7;

c ter) se necessario, un disimpegno in modo responsabile;

d) instaurazione e mantenimento di **una procedura** di reclamo in conformità dell'articolo 9;

e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

f) **comunicazione** pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11.

d) instaurazione e mantenimento di **efficaci meccanismi** di reclamo in conformità dell'articolo 9;

e) monitoraggio **e valutazione** dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

f) **segnalazione** pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11.

f bis) garanzia di un coinvolgimento significativo, periodico, accessibile nonché sicuro e tempestivo dei portatori di interessi attraverso la procedura di diligenza a norma dell'articolo 11 bis.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Gli Stati membri provvedono a che le società non adottino modelli e strategie aziendali che causano o contribuiscono a creare impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance e provvedono altresì a che le società si occupino dell'individuazione, della prevenzione, dell'attenuazione e della rendicontazione per quanto riguarda il modo in cui affrontano gli impatti sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sul buon governo nel quadro delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e*

delle loro catene del valore.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che le società che operano in zone di conflitto e ad alto rischio assolvano un dovere di diligenza rafforzato che tiene conto dei conflitti, allo scopo di affrontare i rischi più elevati di gravi violazioni dei diritti umani e di danni all'ambiente nonché di garantire che le loro operazioni e attività non aggravino o finanzino i conflitti. L'esercizio del dovere di diligenza rafforzato comprende un'analisi che tiene conto dei conflitti e un impegno efficace, sicuro e significativo con i portatori di interessi, conformemente all'articolo 11 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società che operano in zone di conflitto e ad alto rischio adempiano ai propri obblighi di diritto internazionale umanitario.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società

Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e ***abbia predisposto*** una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e ***adotti, pubblici e attui*** una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza ***implica il coinvolgimento***

seguenti:

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;

b) codice di condotta che **illustra** le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società;

c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari **consolidati**.

significativo, sicuro e periodico delle parti interessate in conformità dell'articolo 11 bis, utilizzando un approccio basato sul rischio, e prevede **almeno** tutti gli elementi seguenti:

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a **breve, medio e lungo termine, che comprende una descrizione completa della società, dei suoi rapporti d'affari e delle sue catene del valore, incluso, tra l'altro, un elenco dei rapporti d'affari e dei siti produttivi della società;**

b) codice di condotta che **definisce** le norme e i principi cui devono attenersi **dirigenti**, dipendenti, filiazioni e **partner della catena del valore** della società, **stabilito con il pieno coinvolgimento e l'opportuna consultazione dei portatori di interessi pertinenti a norma dell'articolo 11 bis;**

c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza **lungo la catena del valore**, comprese:

i) le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta, compresi gli strumenti, la metodologia, gli obiettivi e le scadenze delle misure;

ii) le misure per estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari, comprese le disposizioni contrattuali; e

iii) descrizione delle misure volte a garantire la sicurezza e il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi in conformità dell'articolo 11 bis;

c bis) descrizione degli impatti negativi effettivi e potenziali, identificati e valutati a norma dell'articolo 6, in relazione alle operazioni dirette e indirette della società, anche attraverso le filiazioni e le succursali possedute direttamente e indirettamente, le attività commerciali e le

catene del valore;

c ter) descrizione delle misure volte a prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali, ad arrestare gli impatti negativi effettivi e a minimizzarne l'entità in conformità degli articoli 7 e 8;

c quater) capacità dei partner commerciali più deboli di adempiere il dovere di diligenza, tenendo conto del peso della società, così da garantire che i costi della procedura di diligenza non siano trasferiti ai partner commerciali in posizione più debole; e

c quinquies) descrizione del meccanismo di reclamo di cui all'articolo 9.

Quando la descrizione delle procedure di cui alla lettera c) include un riferimento alla verifica da parte di terzi indipendenti, le società aggiungono alla loro politica del dovere di diligenza una relazione completa sui risultati delle verifiche da parte di terzi nei tre anni precedenti.

1 bis. Per le imprese che operano in uno dei settori di cui all'articolo 3, lettera q ter), la descrizione dell'approccio della società, il codice di condotta e la descrizione delle procedure e delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c) del presente articolo, includono anche un approfondimento sui rischi e gli impatti specifici del settore.

2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società *riveda*, aggiorni e *pubblichi* la politica del dovere di diligenza *tempestivamente, non appena individui eventuali nuovi impatti negativi effettivi e potenziali oppure in caso di modifiche sostanziali delle sue catene del valore, e almeno* a cadenza annuale. *Le politiche del dovere di diligenza delle società sono accessibili al pubblico.*

2 bis. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che gli organi di direzione o di vigilanza, a seconda dei casi previsti dalle legislazioni nazionali che disciplinano le società di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, predispongano le azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e, in particolare, la politica del dovere di diligenza di cui al presente articolo, e vigilino su di esse, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi.

2 ter. La messa a punto o l'applicazione di norme e principi comuni per un codice di condotta all'interno dei settori e trasversalmente agli stessi al fine di favorire l'efficace ottemperanza alla presente direttiva non costituisce una violazione del diritto della concorrenza applicabile.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare gli impatti negativi sui diritti umani **e gli impatti ambientali negativi**, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da **quelle** delle sue filiazioni e, **se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari consolidati.**

Emendamento

Articolo 6

Individuazione **e valutazione** degli impatti negativi effettivi e potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 **e in base a un approccio basato sul rischio** per individuare **e valutare** gli impatti negativi sui diritti umani, **sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance**, siano essi effettivi o potenziali, causati **dai propri modelli e dalle proprie strategie aziendali**, dalle proprie attività, **dai propri prodotti e servizi** o da **quelli** delle sue filiazioni e **dei suoi partner nella sua** catena del valore **con cui la società intrattiene** rapporti d'affari.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società esegua una mappatura delle proprie catene del valore e divulghi pubblicamente le informazioni pertinenti, tra cui nomi, sedi, tipi di prodotti e servizi

forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiali e gli affari. Sulla base dei risultati di tale mappatura, le società possono effettuare una valutazione approfondita dei settori in cui sono stati individuati gli impatti negativi più probabili o più significativi.

1 ter. La gravità di un impatto negativo è valutata in base alla sua serietà, alla probabilità elevata che esso si manifesti, al numero di persone colpite o all'estensione dell'ambiente colpito, alla sua irreversibilità e alla difficoltà di porvi rimedio, considerando le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente.

2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi **gravi**, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio.

4. Gli Stati membri provvedono a che le società **siano autorizzate a valersi** di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con **la procedura** di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, **se del caso**, su informazioni quantitative e qualitative. **Laddove utile, la società raccoglie** informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali **anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di**

2. In deroga al paragrafo 1, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), **sulla base di adeguate misure basate sul rischio**, procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani, **sullo Stato di diritto e sulla buona governance** e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio.

4. Gli Stati membri provvedono a che le società **si valgano** di risorse adeguate, tra cui **informazioni accessibili al pubblico**, relazioni indipendenti, **informazioni di cui hanno ricevuto comunicazione** e informazioni raccolte con **i meccanismi** di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare e **valutare** gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi su informazioni quantitative e qualitative. **La società si impegna inoltre in modo efficace e significativo con tutti i portatori di**

interessi.

interessi pertinenti e le organizzazioni che li rappresentano, compresi i lavoratori e i gruppi potenzialmente interessati, al fine di raccogliere informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali. Un siffatto approccio nel settore dei servizi finanziari si baserà su chiari orientamenti per il settore finanziario.

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che i portatori di interessi siano autorizzati a richiedere a una società informazioni supplementari circa le azioni intraprese conformemente all'articolo 4 e a che la società risponda a tale richiesta conformemente all'articolo 11 bis.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Prevenzione degli impatti negativi potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate **in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali** impatti negativi **sui diritti umani e impatti ambientali negativi** che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

Emendamento

Articolo 7

Prevenzione degli impatti negativi potenziali

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate **per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori nonché impatti ambientali negativi o** impatti negativi **sullo Stato di diritto e la buona governance causati dalle sue attività, dai suoi prodotti e servizi, da quelli delle sue filiazioni, e da quelli frutto della sua attività o della sua catena del valore** che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 **utilizzando un approccio basato sul rischio** o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna società è tenuta a predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per

misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è accessibile al pubblico ed è elaborato con il coinvolgimento efficace e significativo dei portatori di interessi a norma dell'articolo 11 bis.

Le misure adeguate si applicano alle attività della società, alle sue filiazioni e ai rapporti d'affari diretti e indiretti.

Nel caso in cui la società non sia in grado di prevenire o attenuare tutti i potenziali impatti negativi allo stesso tempo, il piano prevede una strategia di definizione delle priorità che tiene conto del livello di gravità e della probabilità dei diversi potenziali impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance.

2. La società è tenuta *ove pertinente* a:

a) *se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;*

b) *chiedere a ciascun partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto* garanzie contrattuali *quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner* garanzie contrattuali *equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale"). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;*

c) effettuare gli investimenti necessari *per conformarsi al paragrafo 1, ad*

2. *Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la società è tenuta ad adottare misure adeguate, incluse le azioni seguenti:*

b) *ottenere* garanzie contrattuali *basate su termini equi, ragionevoli e non discriminatori, o altre garanzie nell'ambito dei rapporti d'affari lungo la catena del valore, per quanto riguarda l'attuazione di un piano operativo di prevenzione;*

c) effettuare gli investimenti necessari, ad esempio nella direzione o nei

esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture **di produzione**;

- d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari **consolidato** qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;
- e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, **se del caso** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.

processi **di produzione, nello sviluppo delle capacità, nelle misure di prevenzione e attenuazione congiunte con i partner della catena del valore, nelle** infrastrutture **e nella tracciabilità dei prodotti**;

c bis) adattare i modelli e le strategie aziendali al fine di prevenire e affrontare i potenziali impatti negativi;

c ter) formare i fornitori riguardo all'applicazione delle pertinenti leggi di tutela e comunicare o collaborare con gli stessi;

- d) **valutare la possibilità di** offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;
- e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace;

e bis) nel caso di imprese che detengono azioni, esercitare il diritto di voto al fine di evitare impatti negativi sui diritti umani, l'ambiente, lo Stato di diritto e la buona governance;

e ter) eseguire valutazioni dei diritti umani che tengano conto del genere, anche raccogliendo e utilizzando dati disaggregati.

3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.

4. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

5. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, **la società è tenuta ad astenersi** dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto **e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:**

a) sospensione **temporanea** delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e **minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine;**

b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave.

4. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. **La verifica della conformità attraverso iniziative settoriali o una verifica di terzo indipendente non esonera la società dagli obblighi e dalle responsabilità che le incombono a norma della presente direttiva.**

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

5. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, **in quanto l'attenuazione è impossibile o non accettabile, o non vi è alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento, la società si astiene** dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto.

In tali casi, la società adotta le azioni seguenti:

a) sospensione delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e **attenuazione;**

b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave **o è ripetuto.**

Le società si impegnano in modo

tempestivo, efficiente e significativo con i portatori di interessi coinvolti dalla decisione di sospendere o cessare i rapporti d'affari prima di prendere tale decisione e affrontano gli impatti negativi derivanti da tali azioni.

Le imprese adottano le misure necessarie per prevenire, attenuare e arrestare gli impatti negativi derivanti dalla sospensione o cessazione del rapporto d'affari.

La cessazione di un rapporto d'affari non comporta la responsabilità dell'impresa di far fronte agli impatti effettivi causati nel corso della durata di detto rapporto.

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di *sospendere o* cessare il rapporto d'affari.

6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Arresto degli impatti negativi effettivi

1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere

Emendamento

Articolo 8

Attenuazione e arresto degli impatti negativi effettivi

1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per *attenuare e* arrestare gli impatti negativi effettivi *frutto della loro attività o della*

individuati a norma dell'articolo 6.

2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società *ne* minimizzino *l'entità*.

3. La società è tenuta ove pertinente a:

a) *neutralizzare l'impatto* negativo o *minimizzarne l'entità*, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone *colpite* e di una compensazione finanziaria *alle comunità colpite*. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;

loro catena del valore che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 *utilizzando un approccio basato sul rischio*.

2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società *lo* minimizzino *il più possibile*.

3. La società è tenuta ove pertinente a:

a) *Adottare tutte le misure adeguate per rimediare appieno o contribuire a rimediare appieno all'impatto* negativo o *minimizzarlo il più possibile attraverso rimedi adeguati*, anche mediante il pagamento di un risarcimento *e di una compensazione finanziaria* alle persone, *ai gruppi di persone o alle comunità colpiti e la piena compensazione del danno ambientale o del danno allo Stato di diritto e ai sistemi di buona governance*. *In caso di pagamento di un risarcimento o di una compensazione finanziaria da parte delle società per impatti negativi derivanti dalla condotta dei loro partner commerciali, la società beneficia di una garanzia legale per ottenere un risarcimento da tali partner*. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. *La riparazione include una serie di forme sostanziali il cui obiettivo sarà contrastare o compensare qualunque danno inflitto ai diritti umani, all'ambiente, allo Stato di diritto e alla buona governance. Essa riguarda qualunque danno e pregiudizio che una società ha causato o ha contribuito a causare mediante atti o omissioni; Include le scuse, la restituzione, la riabilitazione, il risarcimento finanziario o non finanziario, il ripristino dell'ambiente allo status precedente e sanzioni, nonché la prevenzione del danno, ad esempio mediante ingiunzioni o garanzie di non reiterazione;*

(a bis) nel caso dei popoli indigeni le

azioni di riparazione sono conformi alle norme internazionali, come riconosciuto dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, e includono azioni che perseguono la restituzione dei terreni, dei territori e delle risorse;

b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che **preveda** scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto **in consultazione con i** portatori di interessi;

b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo **e misure** che **prevedano** scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano d'azione correttivo è predisposto **con un coinvolgimento efficace e significativo** dei portatori di interessi **ed è reso pubblico; L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;**

b bis) le misure adeguate si applicano, ove pertinente, alle attività proprie di una società, alle filiazioni nonché ai rapporti d'affari diretti e indiretti.

b ter) adattare i processi, le attività e i progetti;

b quater) se necessario, interrompere i processi, le attività e i progetti;

c) **chiedere a** ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari **consolidato** garanzie contrattuali quanto **al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena del valore ("sistema a cascata contrattuale").** **Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;**

c) **ottenere da** ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto:

i) al rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e del buon governo e all'attuazione del piano di prevenzione;

ii) al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione

correttivo; e

iii) alla comunicazione ai lavoratori e agli altri portatori di interessi dei meccanismi di reclamo, istituiti dalla società o ai quali la società partecipa, ai sensi dell'articolo 9, anche ottenendo a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti nella misura in cui essi partecipano alla catena del valore (sistema a cascata contrattuale); Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;

d) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di *produzione*;

d) effettuare gli investimenti necessari per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi di *produzione, nelle infrastrutture, nella tracciabilità dei prodotti nonché nello sviluppo delle capacità e nei piani di riparazione e attenuazione congiunti con i partner della catena del valore*;

(d bis) adattare i modelli e le strategie aziendali;

e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari *consolidato* qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;

e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;

f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, *se del caso* anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace;

f bis) le imprese che detengono quote esercitano i loro diritti di voto al fine di prevenire impatti negativi sui diritti umani, sull' Stato di diritto, sull'ambiente e sulla buona governance;

4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un

4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un

rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.

5. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi **della verifica di terzo indipendente** sono a carico della società.

6. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, **se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner**, adotta una delle azioni seguenti:

- a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o
- b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave.

Ciascuno Stato membro provvede a che i

rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.

5. Le garanzie contrattuali o il contratto sono accompagnati da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. **La verifica della conformità attraverso iniziative settoriali o una verifica di terzo indipendente non esonera la società dagli obblighi e dalle responsabilità che le incombono a norma della presente direttiva.**

Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi **associati** sono a carico della società.

6. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e adotta una delle azioni seguenti:

- a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o
- b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave **o se è ripetuto.**

Ciascuno Stato membro provvede a che i

contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di *sospendere o* cessare il rapporto d'affari.

Le società si impegnano in modo tempestivo, efficiente e significativo con i portatori di interessi coinvolti dalla decisione di sospendere o cessare i rapporti d'affari prima di prendere tale decisione e affrontano gli impatti negativi derivanti da tali azioni.

7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito, ***di copertura assicurativa obbligatoria*** o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.

Emendamento

Articolo 8 bis

Disimpegno responsabile

1. Gli Stati membri provvedono a che le società si disimpegnino responsabilmente, e solo come ultima risorsa, quando rispondono a situazioni in cui gli impatti potenziali e negativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, non possono essere prevenuti, terminati o altrimenti attenuati efficacemente o minimizzati in modo significativo secondo le opinioni dei portatori di interessi, in particolare i lavoratori, o altri portatori di interessi aventi un interesse legittimo. A tal fine, prima di adottare una decisione, le società si impegnano in modo significativo con i

portatori di interessi conformemente all'articolo 9 bis.

2. Nell'ambito del loro obbligo di comunicazione di cui all'articolo 11, le società comunicano il numero di casi in cui hanno deciso di disimpegnarsi, i motivi di tale disimpegno e l'ubicazione dei rapporti d'affari interessati senza rivelarne l'identità.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Procedura di reclamo

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***dia alle*** persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 ***la possibilità di presentarle un reclamo*** qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.

Emendamento

Articolo 9

Meccanismi di reclamo non giudiziari

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***istituisca o partecipi a meccanismi di reclamo efficaci a livello operativo, sia come sistema di allerta precoce dei rischi sia come sistema di riparazione, che possano essere utilizzati dalle*** persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 ***per sollevare reclami e chiedere riparazioni*** qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani, ***sullo Stato di diritto o sui sistemi di buona governance*** e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.

Gli Stati membri assicurano che le società siano in grado di istituire siffatti meccanismi attraverso accordi di collaborazione con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi di reclamo multilaterali o aderendo a un accordo quadro globale.

Gli Stati membri garantiscono che i meccanismi di reclamo siano pubblici, accessibili a livello locale, prevedibili,

sicuri, equi, adeguati al contesto, trasparenti, compatibili con i diritti e adattabili, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo non giudiziari di cui al principio n. 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tali meccanismi prevedono la possibilità di esprimere preoccupazioni in modo anonimo o riservato, a seconda dei casi, conformemente al diritto nazionale. Essi prestano un'attenzione specifica alla protezione contro le ritorsioni e, in particolare, a far sì che tali procedimenti siano pienamente accessibili alle popolazioni indigene.

Gli Stati membri provvedono affinché i titolari dei diritti effettivamente e potenzialmente colpiti e altri portatori di interessi partecipino alla progettazione e valutazione di tali meccanismi di reclamo e all'elaborazione di misure correttive.

Gli Stati membri provvedono a che le società forniscano informazioni ai titolari dei diritti effettivi e potenzialmente interessati e agli altri portatori di interessi su tali meccanismi di reclamo, comprese le modalità di accesso, le decisioni e le riparazioni relative a una società e le relative modalità di attuazione. Tutte le informazioni sono pubblicate in modo tale da non mettere a repentaglio la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità.

I meccanismi per il trattamento dei reclami hanno il diritto di proporre soluzioni alla società su come affrontare gli impatti negativi potenziali o effettivi.

2. Gli Stati membri provvedono a che possano **presentare** reclamo:

a) le persone **colpite** da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere **colpite**;

2. Gli Stati membri provvedono a che possano **sollevare** reclamo:

a) le persone **fisiche, i gruppi, le comunità o le entità colpiti** da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere **colpiti**;

b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori *che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata*;

c) le organizzazioni della società civile *attive nei settori collegati alla catena del valore interessata*.

3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati *interessati*. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6.

4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante *abbia* il diritto di:

a) *chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito*;

b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori;

c) le organizzazioni della società civile *e i difensori dei diritti umani, dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance nonché le vittime e i testimoni di corruzione*,

c bis) altre persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto,

c ter) i partner commerciali che non sono in grado di ottemperare agli obblighi relativi alle garanzie contrattuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), a causa delle pratiche di acquisto sleali dei loro acquirenti.

3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi *tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi* i lavoratori e i sindacati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. *La società riferisce pubblicamente sul modo in cui i reclami sono tenuti in considerazione nell'identificazione e nella risposta ai rischi o alle violazioni, includendo tra l'altro statistiche sui reclami ricevuti, sui tipi di impatti negativi a cui si fa riferimento, sul loro trattamento da parte delle società e sulla pubblicazione dei casi trattati e anonimizzati*.

4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante *e i suoi rappresentanti abbiano* il diritto di:

a) *ricevere per iscritto un seguito tempestivo, trasparente, efficace e adeguato al reclamo, da parte del*

meccanismo di reclamo presso il quale è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1, fornendo una motivazione circostanziata e accessibile per stabilire se il reclamo è stato considerato infondato o fondato;

(a bis) ricevere garanzie di non ritorsione, riservatezza e anonimato per tutti portatori di interessi effettivi e potenziali;

(a ter) ricevere informazioni tempestive ed efficaci sulle fasi e le azioni intraprese nell'ambito di uno specifico reclamo presentato attraverso il meccanismo di reclamo indipendente;

b) *incontrare* i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere *dei gravi* impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.

b) *interagire direttamente con il meccanismo di reclamo e con i* rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere *degli* impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo, *assicurando garanzie di non ritorsione, riservatezza e anonimato laddove richieste e proponendo una riparazione adeguata;*

b bis) chiedere alla società una riparazione completa o chiederle di contribuire alla riparazione completa degli impatti negativi effettivi. La riparazione è proporzionata alla gravità e alla portata dell'impatto negativo.

b ter) ricevere per iscritto una risposta tempestiva e motivata da parte dell'impresa a una richiesta legittima di riparazione.

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che il ricorso a un meccanismo di reclamo non precluda ai ricorrenti l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate di cui all'articolo 19, alla responsabilità civile di cui all'articolo 22 o a qualsiasi altro meccanismo giudiziario o meccanismo di reclamo non giudiziario. Gli Stati membri garantiscono inoltre che il diritto di ricorso agli organi giudiziari e ai tribunali non sia subordinato al previo utilizzo del meccanismo di reclamo. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi

sforzo di riparazione non giudiziale sia parallelo all'incoraggiamento della contrattazione collettiva e al riconoscimento dei sindacati e non comprometta in alcun modo il ruolo dei sindacati legittimi nell'affrontare le controversie in materia di lavoro.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, *se collegate alle* catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari *consolidati* per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa, *ove opportuno*, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è *aggiornata* in base all'esito di tali valutazioni.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e *di quelle delle* catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani *sui diritti dei lavoratori, sullo Stato di diritto e sulla buona governance* e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata *con un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. La valutazione è effettuata* almeno ogni 12 mesi e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza, *il piano di prevenzione e il piano d'azione correttivo sono aggiornati e le misure e le attività modificate* in base all'esito di tali valutazioni.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 11

Articolo 11

Articolo 11

Comunicazione

Obblighi di comunicazione

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri provvedono a che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva a norma dell'articolo 4 pubblicando annualmente sul proprio sito web, in modo accessibile e tempestivo, le politiche del dovere di diligenza, i piani operativi di prevenzione, i piani d'azione correttivi, le procedure per il trattamento dei reclami, le relazioni sull'esito delle valutazioni e altre informazioni pertinenti.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le società comunichino:

- a) gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori e sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance nonché sulle azioni intraprese a norma dell'articolo 4 in relazione a particolari operazioni, progetti e investimenti e a quelli delle loro catene del valore, in modo sensibile sul piano culturale e accessibile, tenendo conto delle specificità del gruppo di portatori di interessi, compreso il genere. È fornita una mappatura dettagliata delle catene del valore della società, comprensiva di denominazioni, sedi, prodotti e servizi.***
- b) le misure adottate al fine di tenere conto dei punti di vista e degli interessi dei portatori di interessi nell'ambito dell'intera procedura di diligenza;***
- c) le misure attuate nell'ambito delle strategie di co-investimento per rafforzare la capacità dei partner commerciali più deboli di adempiere il dovere di diligenza;***
- d) le informazioni sul numero di casi in cui le società hanno deciso di***

disimpegnarsi, il motivo di tale disimpegno e l'ubicazione dei fornitori interessati, senza rivelarne l'identità, tranne nei casi in cui le società ritengano accettabile farlo in conformità del diritto applicabile;

e) l'esito delle valutazioni, comprese le copie degli audit di verifica da parte di terzi, e informano i portatori di interessi a norma dell'articolo 11 bis.

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società pubblici e aggiorni la politica del dovere di diligenza tempestivamente, non appena individui nuovi impatti negativi effettivi e potenziali e almeno a cadenza annuale.

La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.

La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, **la sua struttura e metodologia**, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo, **nonché le informazioni correlate al fine di aiutare le società, le loro filiazioni e i loro partner commerciali che operano nei paesi in via di sviluppo a identificare, prevenire e affrontare efficacemente gli impatti negativi effettivi o potenziali sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente e sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance.**

La Commissione adotta inoltre atti delegati sulle possibili modalità di integrazione di dette comunicazioni nel punto di accesso unico europeo, al fine di ridurre gli oneri a carico delle società e delle autorità competenti.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Coinvolgimento dei portatori di interessi

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società coinvolga in buona fede e in modo equo, efficace, sicuro e significativo i portatori di interessi nell'adempimento dei loro obblighi a norma degli articoli da 4 a 11. Le società garantiscono:

a) il periodico coinvolgimento di tutti i portatori di interessi durante l'intera procedura di diligenza, come previsto negli articoli da 4 a 11;

b) modalità di coinvolgimento efficaci e adeguate in funzione delle loro dimensioni e della natura e del contesto delle loro attività e dei portatori di interessi, tra cui: tempistiche adeguate per le attività di coinvolgimento; l'identificazione e il superamento di potenziali ostacoli alla partecipazione; un'adeguata protezione dei portatori di interessi, anche dal rischio di rappsaglie, prima, durante e dopo il loro coinvolgimento; la garanzia dell'anonimato e della riservatezza, la ricerca proattiva e la prioritizzazione del coinvolgimento dei portatori di interessi emarginati o vulnerabili e la garanzia di un approccio che risponda alle esigenze di genere e dei minori;

c) la comunicazione ai portatori di interessi di informazioni significative in merito agli impatti negativi, effettivi e potenziali, effettuata in modo tempestivo, sensibile a livello culturale e accessibile, tenendo conto delle specificità del gruppo dei portatori di interessi; e

d) in caso di cambiamenti significativi nelle operazioni, nelle attività o nel contesto operativo, la comunicazione proattiva e la trasmissione di informazioni complementari e

intermedie.

2. Le consultazioni con le popolazioni indigene sono condotte conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, come quelle elaborate nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, compreso il rispetto dei loro diritti al consenso libero, preventivo e informato e dei loro diritti alle loro terre, territori e risorse.

3. Le società valutano e rispondono tempestivamente alle richieste di coinvolgimento e alle richieste di ulteriori informazioni da parte dei portatori di interessi in merito alle azioni intraprese dalle società a norma dell'articolo 4. Le informazioni sono fornite in modo tempestivo e per iscritto e sono adeguate e comprensibili.

Se la società respinge una richiesta di informazioni, fornisce una motivazione adeguata e dettagliata per iscritto ed entro un termine ragionevole. Nel caso in cui la società non fornisca una motivazione sufficiente, ignori la richiesta o rifiuti di divulgare informazioni, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti abbiano facoltà di ordinare la comunicazione delle informazioni.

4. I portatori di interessi sono inoltre informati dalla società sulla sua politica del dovere di diligenza e sulla sua attuazione, alla quale possono contribuire.

5. Qualora il coinvolgimento significativo dei portatori di interessi non sia fattibile per la società o non sia sicuro per i portatori di interessi, sono prese in considerazione alternative ragionevoli e credibili.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

La Commissione **può**, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente **e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.**

Emendamento

Al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), la Procura europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti riguardanti:

- a) determinati settori, contesti e comparti, in particolare settori di attività economica ad alto rischio, con conseguenti impatti negativi gravi. La Commissione elabora senza indugio orientamenti sul modo in cui le imprese finanziarie si conformano alla presente direttiva, anche per quanto riguarda i concetti di catena del valore e di approccio basato sul rischio;**
- b) gli impatti sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance;**
- c) un dovere di diligenza rispettoso delle specificità culturali e di genere;**
- d) determinati impatti negativi;**
- e) l'attuazione del dovere di diligenza rafforzato in zone di conflitto o ad alto rischio**
- f) il coinvolgimento sicuro, efficace e significativo dei portatori di interessi nell'ambito di tutte le procedure di dovuta diligenza;**
- g) la mappatura delle catene del valore delle società e il processo efficiente per**

monitorare la condotta dei partner commerciali lungo le catene del valore;

h) le misure che le società devono adottare per raccogliere le sfide con cui si confrontano i piccoli coltivatori, compreso l'accesso a un reddito di sussistenza;

i) la facilitazione dell'accesso alla giustizia per le vittime e le persone, i gruppi di persone e le organizzazioni con interessi legittimi;

j) la prevenzione e l'attenuazione dei rischi di ritorsione a cui sono esposti i portatori di interessi, compresi i difensori dei diritti umani, dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance per il loro coinvolgimento nelle procedure di diligenza;

k) il disimpegno responsabile da rapporti d'affari dannosi o da un comparto o un settore economico specifico; e

l) la cooperazione con le autorità dei paesi partner per lo svolgimento delle indagini.

L'osservanza degli orientamenti da parte delle società è considerata una condizione preliminare per soddisfare i requisiti della presente direttiva a cui gli orientamenti fanno riferimento.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Misure di accompagnamento

Emendamento

Articolo 14

Misure di accompagnamento

-1. Gli Stati membri forniscono informazioni e un sostegno efficace ai portatori di interessi potenzialmente o effettivamente lesi, anche tramite siti web, piattaforme o portali dedicati, nonché consulenza legale e sostegno amministrativo per rivendicare i diritti

1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari **consolidato** nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società.

2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI.

3. La Commissione **può integrare le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui** l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di **interessi volte ad assistere** le società nell'assolvimento dei loro obblighi.

conferiti loro dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società.

2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario alle PMI **ai fini del rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri possono erogare sostegno finanziario ai portatori di interessi allo scopo di sensibilizzarli e agevolarne l'accesso ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.**

3. La Commissione **e gli Stati membri sviluppano meccanismi di cooperazione e partenariato con i paesi terzi per affrontare le cause profonde delle violazioni dei diritti umani, dei danni all'ambiente, allo Stato di diritto e alla buona governance ed elaborano nuove misure. Ciò comprende** l'agevolazione di **partenariati fondati su valori condivisi e di iniziative congiunte dei portatori di interesse al fine di sviluppare la capacità degli operatori economici a monte di aiutare** le società nell'assolvimento dei loro obblighi.

3 bis. La Commissione sostiene una raccolta partecipativa sicura di dati indipendenti sugli impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance e intraprende le azioni necessarie affinché i dati siano presi in considerazione.

3 ter. La Commissione, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in conformità del regolamento (UE) 2021/947 del

Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, fornisce misure, compreso un sostegno finanziario, volte a:

a) sensibilizzare e sviluppare le capacità dei portatori di interessi per garantire la loro partecipazione attiva alle procedure di dovuta diligenza;

b) monitorare l'attuazione della presente direttiva e le procedure di dovuta diligenza;

c) sostenere l'accesso alla giustizia per le vittime, le persone e i gruppi di persone aventi interessi legittimi, compresa la presentazione alle autorità di controllo di segnalazioni circostanziate a norma dell'articolo 19;

d) contribuire alla convergenza, all'armonizzazione e alla professionalizzazione dei regimi normativi privati, delle metriche, dei sistemi di monitoraggio e di valutazione, nonché dei formati di contabilità e di rendicontazione per garantire dati di prestazione sul dovere di diligenza che siano credibili, rispettosi delle specificità di genere, affidabili, fruibili e comparabili.

4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti **per la valutazione dell'idoneità** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti **utili per valutare l'idoneità** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. **I criteri per la valutazione dell'idoneità di un regime settoriale comprendono l'inclusione delle prospettive della società civile nelle verifiche e la gestione delle norme e dei meccanismi di reclamo secondo i criteri di efficacia dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.**

L'affidamento a regimi settoriali e a iniziative multipartecipative non esonera la società dalla responsabilità individuale di eseguire il dovere di diligenza né impedisce che sia ritenuta responsabile del mancato rispetto della presenta direttiva.

1bis Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di ***cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)***, adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano ***compatibili*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. ***Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.***

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società, di ***concerto con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e i portatori di interessi, elabori***, adotti ***e attui efficacemente*** un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano ***allineati*** con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi ***e dell'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119.*** Il piano:

a) è basato su dati concreti ed è periodicamente aggiornato, in linea con le migliori conoscenze scientifiche disponibili;

b) prende in considerazione l'intera catena del valore e tiene conto delle emissioni degli ambiti 1, 2 e 3;

c) stabilisce gli obiettivi assoluti di riduzione a breve e medio termine per il 2025 e il 2030, rivisti con cadenza quinquennale fino al 2050, illustrando il loro allineamento con uno scenario climatico di 1,5 °C senza superamenti o con superamenti limitati e se tali obiettivi sono fondati su dati scientifici, in base alle più recenti raccomandazioni dell'IPCC e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici;

d) definisce le misure di attuazione per ogni ambito e obiettivo, associate a una spiegazione delle leve di decarbonizzazione individuate;

e) definisce i piani finanziari e di investimento concepiti per il conseguimento degli obiettivi e si impegna a loro favore.

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.

Emendamento

soppresso

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

Emendamento

soppressa

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori siano direttamente e personalmente responsabili della supervisione degli obblighi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Emendamento

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo e, se del caso, le rispettive competenze di tali autorità, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di qualifiche, competenze e capacità in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente, Stato di diritto e buona governance per svolgere efficacemente i loro compiti ed esercitare i loro poteri.*

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo pubblichino e mettano a disposizione una relazione annuale che illustri nel dettaglio le loro attività passate, il piano di lavoro futuro e le priorità previste. Nella relazione sono contenute informazioni sulle indagini chiuse e sul relativo esito, sulle potenziali sanzioni o su altre decisioni relative alle indagini.*

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

Articolo 18

Poteri delle autorità di controllo

Poteri delle autorità di controllo

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di **richiedere**

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri e risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di **chiedere**

informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

2. L'autorità di controllo può avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessale a norma dell'articolo 19, ***se ritiene di disporre di informazioni sufficienti a indicare una possibile violazione, da parte di una data società, degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.***

3. Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione e previo avviso alla società, ***salvo nei casi in cui la comunicazione preventiva ostacoli l'efficacia dell'ispezione.*** L'autorità di controllo che, nell'ambito di un'indagine, intende effettuare un'ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l'assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.

4. L'autorità di controllo che, in esito alle iniziative adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, rileva un'inosservanza delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva concede alla società in questione un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi, se possibili.

L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

5. Nello svolgimento dei compiti assegnatili l'autorità di controllo dispone almeno dei poteri seguenti:

a) ordinare la cessazione della violazione delle disposizioni nazionali

alle imprese di fornire tutte le informazioni ***necessarie*** e di svolgere indagini, ***che possono prevedere, ove del caso, visite in loco,*** in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

2. L'autorità di controllo può avviare un'indagine d'ufficio o a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessale a norma dell'articolo 19.

3. Le ispezioni sono effettuate nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione e ***senza*** previo avviso alla società. L'autorità di controllo che, nell'ambito di un'indagine, intende effettuare un'ispezione nel territorio di uno Stato membro diverso dal proprio chiede l'assistenza della sua omologa di tale Stato membro a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.

4. L'autorità di controllo che, in esito alle iniziative adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, rileva un'inosservanza delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva concede alla società in questione un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi, se possibili.

L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile ***anche*** in caso di danni, ***o*** a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

5. Nello svolgimento dei compiti assegnatili l'autorità di controllo dispone almeno dei poteri seguenti:

a) ordinare la cessazione della violazione delle disposizioni nazionali

adottate in attuazione della presente direttiva, l'astensione da qualsiasi reiterazione della condotta in questione e, se *del caso*, l'adozione di provvedimenti correttivi proporzionati alla violazione e necessari per porvi fine;

b) imporre sanzioni pecuniarie in conformità dell'articolo 20;

c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili.

6. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo e l'articolo 20 *possono essere* applicati in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo.

7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

adottate in attuazione della presente direttiva, l'astensione da qualsiasi reiterazione della condotta in questione e, se *possibile*, l'adozione di provvedimenti correttivi proporzionati alla violazione e necessari per porvi fine;

b) imporre sanzioni pecuniarie *effettive, proporzionate e dissuasive* in conformità dell'articolo 20;

c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi e irreparabili.

6. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo e l'articolo 20 *sono* applicati in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo.

7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

7 bis. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni delle autorità di controllo relative alla conformità di una società alla presente direttiva lascino impregiudicata la responsabilità civile della società a norma dell'articolo 22.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere all'autorità di controllo una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ("segnalazione circostanziata").

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere all'autorità di controllo una segnalazione circostanziata se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ("segnalazione circostanziata"), ***lasciando impregiudicate le azioni legali che le persone fisiche e giuridiche possono intentare a norma dell'articolo 22.***

Emendamento 105

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che l'identità della persona fisica o giuridica che trasmette segnalazioni circostanziate sia tutelata su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità di controllo.

Emendamento 106

**Proposta di direttiva
Articolo 20**

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1 bis. Nell'ambito del loro diritto nazionale, gli Stati membri prevedono almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile, compresi gli amministratori della società, e la natura della violazione;

b) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

c) l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; e

d) l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di un'attività commerciale.

2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso, delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:

a) delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo;

b) degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8;

c) della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore;

d) della gravità e della durata della violazione da parte della società o della gravità degli impatti che si sono verificati;

e) di eventuali violazioni commesse in precedenza dalla società;

f) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;

g) delle sanzioni imposte riguardo alla medesima violazione in altri Stati membri;

h) della misura in cui la società ha trattato i reclami o le proposte dei portatori di interessi, anche mediante i meccanismi di reclamo di cui all'articolo 9;

i) di altri eventuali fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte *si basano sul* fatturato della società.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva.

3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte *sono proporzionali al* fatturato della società.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva *e che tale decisione sia messa a disposizione del pubblico entro un mese dall'imposizione della sanzione. Nella decisione figurano la metodologia e i criteri adottati per l'applicazione delle sanzioni.*

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La rete istituisce una banca dati pubblica in cui sono elencate tutte le società cui si applica la presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a collaborare con le autorità di controllo per individuare tutte le società di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

L'elenco delle società collega la

denominazione di ciascuna società alla dichiarazione pubblicata a norma dell'articolo 11 o indica altrimenti che la società non ha pubblicato alcuna dichiarazione.

La rete istituisce una banca dati pubblica delle zone ad alto rischio. Ogni voce riguardante una zona ad alto rischio contiene una descrizione dei rischi specifici cui è soggetta tale zona e una documentazione pertinente in merito a tali rischi.

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Responsabilità civile

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile dei danni se:

- a) non ha ottemperato agli obblighi imposti ***dagli articoli 7 e 8*** e
- b) ***a seguito di tale inadempienza*** si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste ***agli articoli 7 e 8***, e che ha causato danni.

Emendamento

Articolo 22

Responsabilità civile

-1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia rigorosamente responsabile dei danni derivanti da qualsiasi impatto negativo risultante dalle proprie operazioni, prodotti o servizi e dalle operazioni, prodotti o servizi delle sue filiazioni.

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società sia responsabile dei danni ***derivanti da qualsiasi impatto negativo risultante dalle operazioni, prodotti o servizi dei suoi partner*** se:

- a) non ha ottemperato agli obblighi imposti ***dalla presente direttiva*** e
- b) si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste ***nella presente direttiva***, e che ha causato danni.

1 bis. Fatti salvi i paragrafi -1 e 1, nel caso in cui il danno derivi da impatti

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che **la società che è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5, non sia responsabile** dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

negativi causati da rapporti d'affari all'interno della catena del valore di una società, gli Stati membri provvedono a che la società sia ritenuta responsabile, a meno che non dimostri di aver agito con la dovuta attenzione e di aver attuato tutte le misure idonee a garantire la prevenzione del danno.

2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che **qualsiasi persona o gruppo di persone con un interesse legittimo possa avere il diritto di ottenere dalle società il pieno risarcimento** dei danni derivanti da qualsiasi impatto negativo. **Gli Stati membri provvedono a che le società beneficino di una garanzia legale per ottenere un risarcimento dalle loro filiazioni e dai partner con i quali intrattengono un rapporto d'affari e che sono responsabili dell'impatto negativo.**

soppresso

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di responsabilità istituiti in conformità del presente articolo affrontino gli ostacoli esistenti all'accesso alla giustizia e, in particolare:

a) consentano un ricorso collettivo;

b) consentano azioni rappresentative da parte di organizzazioni che agiscono per conto e a tutela degli interessi collettivi

delle vittime;

c) provvedano a che i costi dei procedimenti basati sulle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva non impediscano ai reclamanti di avere accesso agli organi giurisdizionali; e

d) stabiliscano termini di prescrizione ragionevoli e appropriati per i ricorrenti o i gruppi di ricorrenti che intendono adire i tribunali competenti.

2 ter. Gli Stati membri applicano la sospensione dei termini di prescrizione per la durata delle procedure connesse ai reclami presentati attraverso i meccanismi di reclamo a norma dell'articolo 9, alle azioni intraprese dalle autorità di controllo a norma dell'articolo 18 e alle segnalazioni circostanziate presentate alle autorità di controllo a norma dell'articolo 19. La sospensione termina non prima di un anno dalla decisione dell'autorità di controllo.

2 quater. Qualora i ricorrenti abbiano fornito elementi di prova ragionevolmente accessibili a sostegno del loro intervento in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che gli organi giurisdizionali possano imporre al convenuto e a terzi di fornire le prove in loro possesso, se richiesto dal ricorrente e in conformità del diritto processuale nazionale, fatte salve le norme dell'Unione e nazionali applicabili in materia di riservatezza e proporzionalità.

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore.

4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile **in solido** delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore.

4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di

responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani *o* agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.

responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani *e sui diritti dei lavoratori*, agli impatti ambientali negativi *o agli impatti negativi sullo Stato di diritto e sulla buona governance* che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.

4 bis. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari nazionali, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta dimostrare che l'intervento della società era adeguato nelle circostanze del caso ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti degli obblighi di diligenza abbia accertato dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo competente elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata una violazione diretta o indiretta degli obblighi di diligenza.

5. Gli Stati membri provvedono a che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro.

5. Gli Stati membri provvedono a che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto di uno Stato membro.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

Emendamento

Articolo 23

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione della presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.

Gli Stati membri provvedono a che le società si astengano da ritorsioni nei confronti dei portatori di interessi e dei loro rappresentanti per aver esercitato i loro diritti di cui alla presente direttiva e che individuino, prevenzano, attenuino e monitorino il rischio di ritorsioni e rappresaglie, in relazione ai loro rapporti d'affari e alle loro catene del valore.

Gli Stati membri provvedono a che le società siano responsabili delle azioni di ritorsione contro i portatori di interessi e i loro rappresentanti, compresi gli informatori e i difensori dei diritti umani, dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance, intraprese da loro stesse o da soggetti che ne sono stati incaricati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che tutte le procedure per il coinvolgimento dei portatori di interessi e, in particolare, quelle istituite per la presentazione di reclami o segnalazioni, permettano la riservatezza degli interessati, come pure l'anonimato, la sicurezza e l'integrità fisica e giuridica di tutti i portatori di interessi e reclamanti, compresi i difensori dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, dello Stato di diritto e della buona governance. Nel caso in cui riguardino gli informatori, tali procedure sono in linea con la direttiva (UE) 2019/1937.

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengano conto, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengano conto, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle

conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente.

conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente, ***così come l'impatto sullo Stato di diritto e sui sistemi di buona governance dei paesi, delle regioni o dei territori in cui la società, le sue filiazioni o i suoi partner nella catena di approvvigionamento svolgono le loro attività.***

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 26

Testo della Commissione

Articolo 26

Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, tenuto debitamente conto dei contributi ***dei*** portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile. Gli amministratori riferiscono in merito al consiglio di amministrazione.

2. Gli Stati membri provvedono a che

Emendamento

Articolo 26

Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui all'articolo 5 ***e dell'attuazione del piano di cui all'articolo 15, con un coinvolgimento significativo obbligatorio*** e tenuto debitamente conto dei contributi ***di tutti i*** portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile, ***compresi i difensori dei diritti umani***. Gli amministratori riferiscono ***periodicamente*** in merito al consiglio di amministrazione, ***che si confronta sui progressi e le sfide nella gestione dei principali impatti sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance e riesamina il modello aziendale della società e le eventuali proposte di modifica dello stesso.***

2. Gli Stati membri provvedono a che

gli amministratori attuino iniziative di adeguamento della strategia *aziendale* per tenere conto degli impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.

gli amministratori attuino iniziative di adeguamento *del modello e* della strategia *aziendali* per *far fronte ai rischi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e* tenere conto degli impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.

2 bis. *La Commissione istituisce un gruppo consultivo di esperti sul dovere di diligenza per sostenere e consigliare i soggetti interessati sull'attuazione della presente direttiva e sulle migliori pratiche.*

Emendamento 112

Proposta di direttiva Allegato I – Parte I – punto 1

Testo della Commissione

Violazioni dei diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani

Emendamento

Violazioni dei diritti *umani e dei diritti dei lavoratori* e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani *e sui diritti dei lavoratori*

Emendamento 113

Proposta di direttiva Allegato I – Parte I – punto 7

Testo della Commissione

7. Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

7. Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, *dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti umani.*

Motivazione

Gli articoli 23 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani precisano ulteriormente gli aspetti che caratterizzano un tenore di vita dignitoso e condizioni di lavoro eque e favorevoli.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Allegato I – Parte I – punto 18 – comma 1

Testo della Commissione

in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ***e del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile.***

Emendamento 115

Proposta di direttiva Allegato I – Parte I – punto 20

Testo della Commissione

20. Violazione del diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità ***dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2,*** della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Emendamento

20. Violazione del diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Emendamento 116

Proposta di direttiva Allegato I – Parte I – punto 20 bis (nuovo)

20 bis. *Violazione del diritto dei popoli indigeni ad accordare, modificare, negare o ritirare il proprio consenso libero, previo e informato a interventi, decisioni e attività che possono riguardare le loro terre, i loro territori, le loro risorse e i loro diritti, in conformità dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 2, degli articoli 19 e 28, dell'articolo 29, paragrafo 2, e dell'articolo 32, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e dell'articolo 6 e dell'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alle popolazioni indigene e tribali.*

Motivazione

Nell'allegato è opportuno aggiungere un riferimento esplicito al consenso libero, preventivo e informato dei popoli indigeni, in linea con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la Convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte I – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis. *Violazione, nelle zone di conflitto, del diritto internazionale umanitario, come definito in particolare nelle Convenzioni di Ginevra e nei relativi protocolli addizionali.*

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Convenzioni sui diritti umani e

2. Convenzioni sui diritti umani, ***sui***

sulle libertà fondamentali

- Dichiarazione universale dei diritti umani
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni

- Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

diritti dei lavoratori e sulle libertà fondamentali

- Dichiarazione universale dei diritti umani
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
- Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni
- ***Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate***
- Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche
- ***Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne***
- ***Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali***
- ***Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani***
- ***Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto a***

- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo)

- Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro

- Dichiarazione tripartita di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle imprese multinazionali e la politica sociale

- Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

- Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

- Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)

- Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014

- Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

- Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)

- Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

- Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)

- Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di

un ambiente pulito, sano e sostenibile

- Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo)

- ***Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie***

- Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro

- Dichiarazione tripartita di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle imprese multinazionali e la politica sociale

- Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

- Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

- Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)

- Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014

- Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

- Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)

- Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

- Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)

- Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di

professione, 1958 (n. 111)

professione, 1958 (n. 111)

- *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189)*

- *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla violenza e sulle molestie, 2019 (n. 190)*

Strumenti di diritto internazionale umanitario - Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949:

- *Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna*

- *Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare*

- *Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra*

- *Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra*

- *Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra*

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

- *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

- *Carta sociale europea.*

Emendamento 119

Proposta di direttiva Allegato I – Parte II – Titolo

Testo della Commissione

VIOLAZIONI DI OBIETTIVI E DIVIETI
RICONOSCIUTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE INCLUSI NELLE

Emendamento

VIOLAZIONI DI OBIETTIVI E DIVIETI
RICONOSCIUTI A LIVELLO
DELL'UNIONE E INTERNAZIONALE

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***VIOLAZIONI DI OBBLIGHI, DIVIETI
E NORME CONTEMPLATI NELLE
CONVENZIONI E NEGLI
ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI E
REGIONALI SULLO STATO DI
DIRITTO E LA BUONA GOVERNANCE***

***1. VIOLAZIONI DI OBBLIGHI,
DIVIETI E NORME RICONOSCIUTI A
LIVELLO INTERNAZIONALE E
REGIONALE***

***1. Violazione dell'obbligo di
rispettare le norme dell'Unione in materia
di informazioni finanziarie pubblicate
dalle società, come previsto:***

- a) nel regolamento (CE)
n. 1606/2002 per le società quotate;***
- b) nella direttiva 2013/34/UE per le
società non quotate e le piccole imprese.***

***2. Violazione dell'obbligo di
rispettare la direttiva 2014/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio¹ bis,
indipendentemente dal fatto che la società
sia privata, statale o controllata dallo
Stato.***

***3. Violazione degli obblighi di lotta
alla corruzione, comprendente, tra l'altro:***

- a) la promessa, l'offerta o la
concessione intenzionali a un pubblico
ufficiale o a qualsiasi altra persona,
direttamente o indirettamente, di un
vantaggio indebito affinché il pubblico
ufficiale o la persona abusino della
propria influenza reale o presunta al fine***

di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte un indebito vantaggio per l'istigatore originario dell'atto o per qualsiasi altra persona;

b) il sollecito o l'accettazione intenzionali da parte di un pubblico ufficiale o di qualsiasi altra persona, direttamente o indirettamente, di un vantaggio indebito per sé o per un'altra persona affinché il pubblico ufficiale o la persona abusino della propria influenza reale o presunta al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato parte della Convenzione un vantaggio indebito;

c) la promessa, l'offerta o la concessione intenzionali, direttamente o indirettamente, di un vantaggio indebito a una persona che svolge funzioni direttive o lavorative, a qualsiasi titolo, per un'entità del settore privato o un'impresa statale o controllata dallo Stato, per la persona stessa o per un'altra persona, affinché questa, in violazione dei suoi doveri, compia o ometta un atto;

d) il sollecito o l'accettazione intenzionali, direttamente o indirettamente, di un vantaggio indebito da parte di una persona che svolge funzioni direttive o lavorative, a qualsiasi titolo, per un'entità del settore privato o un'impresa statale o controllata dallo Stato, per la persona stessa o per un'altra persona, affinché questa, in violazione dei suoi doveri, compia o ometta un atto;

e) l'appropriazione indebita intenzionale commessa nel corso di attività economiche, finanziarie o commerciali da una persona che svolge funzioni direttive o lavorative, a qualsiasi titolo, in una società privata, statale o controllata dallo Stato, di qualsiasi proprietà, fondo privato o titolo o qualsiasi altro bene di valore affidatogli in virtù della sua posizione;

f) la mancanza di un codice di condotta per il corretto, onorevole e appropriato svolgimento delle attività delle imprese, siano esse private, statali o controllate dallo Stato, e di tutte le professioni pertinenti e per prevenire i conflitti di interesse e promuovere l'uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nei rapporti contrattuali delle imprese con gli Stati nell'intera catena di approvvigionamento;

g) la mancanza di trasparenza tra i partner commerciali, anche in relazione ad adeguate misure riguardanti l'identità delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle entità societarie, compresi i loro titolari effettivi;

h) la mancanza di un'adeguata prevenzione dell'uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali;

i) la mancanza di prevenzione dei conflitti di interessi mediante l'imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali o all'impiego di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni o il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato;

j) l'assenza di misure intese a garantire, tenuto conto della struttura e delle dimensioni della società, che siano poste in atto adeguate revisioni contabili interne per facilitare la prevenzione e l'individuazione degli atti di corruzione e che i conti e il bilancio richiesto della società siano sottoposti a procedure adeguate di certificazione e revisione contabile.

4. *Violazione dei seguenti divieti:*

- a) *la tenuta di conti fuori libro;***
- b) *le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate;***
- c) *la registrazione di spese inesistenti;***
- d) *la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato;***
- e) *l'uso di documenti falsi; e***
- f) *la distruzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.***

5. *Mancata adozione delle misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva di persone e di gruppi, quali in particolare, la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, in funzione delle cause e della gravità della corruzione, della minaccia che questa rappresenta e dei suoi impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima, nonché degli impatti economici e sociali negativi sulle persone e sulle comunità interessate e sullo Stato di diritto e sui sistemi di governance.*

6. *Riciclaggio intenzionale dei proventi di reato in conformità della legislazione applicabile*

- a) *tramite la conversione o il trasferimento di beni, nella consapevolezza che i beni sono proventi di reato, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;***
- b) *mediante l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi***

nella consapevolezza che i beni sono proventi di reato;

c) attraverso l'acquisizione, il possesso o l'utilizzo di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni sono proventi di reato;

d) mediante la partecipazione ad uno dei reati stabiliti conformemente alla legislazione applicabile, l'associazione o la collusione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

7. Ostruzione della giustizia:

a) ricorrendo alla forza fisica, alle minacce o all'intimidazione o promettendo, offrendo o concedendo un indebito vantaggio per ottenere una falsa testimonianza o interferire nella testimonianza o la presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente al diritto applicabile;

b) ricorrendo alla forza fisica, alle minacce o all'intimidazione per interferire nello svolgimento degli incarichi ufficiali di un funzionario della giustizia o delle autorità di contrasto in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente al diritto applicabile.

2. ELENCO NON ESAUSTIVO DI CONVENZIONI E ORIENTAMENTI

- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003*
- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 2000*
- *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via*

mare e via aria, 2000

- *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*
- *Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento dei mercenari, 1989*
- *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, 1999*
- *Diritto civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999 - Convenzione dell'OCSE contro la corruzione, 1997*
- *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e abusi di potere, 1985*
- *Principi fondamentali relativi all'indipendenza della magistratura (approvati dalle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 40/32, del 29 novembre 1985, e 40/146, del 13 dicembre 1985)*
- *Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria (approvati dal Consiglio economico e sociale nella risoluzione ECOSOC 2006/23)*
- *Principi di base sul ruolo degli avvocati, adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, tenutosi all'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990*
- *Raccomandazione Rec(2000)21, del 25 ottobre 2000, del Comitato dei Ministri del Consiglio*

d'Europa agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione forense

- *Principi generali della professione forense adottati dall'International bar Association, 2014 - IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers (Guida pratica dell'IBA su imprese e diritti umani per i giuristi d'impresa) (adottata tramite risoluzione del consiglio dell'IBA il 28 maggio 2016)*
- *Questioni pratiche del CCBE per gli avvocati e le società giuridiche sulla responsabilità sociale delle imprese – Orientamento III (maggio 2017)*
- *Relazione della task force sul ruolo degli avvocati e delle strutture commerciali internazionali, 2019*
- *Global Compact delle Nazioni Unite (principio 10)*
- *Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali*
- *ISO 26000.*

Ibis Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Emendamento 121

**Proposta di direttiva
Allegato I – Parte II ter (nuovo)**

**ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE DA
CONSIDERARE ATTIVITÀ AD ALTO
RISCHIO**

Le attività del settore economico elencate di seguito sono considerate attività ad alto rischio a causa della loro potenziale capacità di produrre effetti negativi sui diritti umani, sull'ambiente, sullo Stato di diritto e sulla buona governance, in particolare nei paesi in via di sviluppo in cui tali attività sono svolte.

L'elenco si basa sulla nomenclatura europea standard delle attività economiche produttive (codici NACE).

Dovrebbe essere considerato un elenco non esaustivo che può essere aggiornato dalla Commissione a norma dell'articolo 29, lettera c), della presente direttiva:

- i) fabbricazione di tessuti, articoli di abbigliamento, pellicce, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, articoli di abbigliamento, pellicce, pellami e relativi prodotti (abbigliamento e calzature compresi);*
- ii) agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), gestione del suolo e delle risorse (anche in relazione alla conservazione della natura o ad altre attività connesse), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, prodotti animali, legname, alimenti e bevande;*
- iii) settore energetico, comprendente gas, nucleare, vapore, elettricità e altre fonti durante il loro intero ciclo di vita, dall'estrazione, raffinazione, produzione, combustione dei combustibili, al trasporto, stoccaggio e alla gestione dei rifiuti, compresi quelli radioattivi;*

- iv) tutte le attività estrattive, le attività dei servizi di supporto all'estrazione e il commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi);*
- v) produzione, uso e smaltimento di sostanze chimiche organiche e inorganiche, compresi prodotti farmaceutici, prodotti fitosanitari e fertilizzanti;*
- vi) fabbricazione e commercio all'ingrosso di articoli in gomma e materie plastiche;*
- vii) fabbricazione e commercio all'ingrosso di armi e munizioni, compresi i prodotti a duplice uso, e fabbricazione di veicoli militari da combattimento;*
- viii) fabbricazione e commercio all'ingrosso di computer e prodotti di elettronica e ottica;*
- ix) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;*
- x) raccolta, trattamento e fornitura di acqua;*
- xi) attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;*
- xii) trasporto terrestre, per via d'acqua e aerea (a eccezione del trasporto ferroviario di passeggeri, del trasporto interurbano e di altre modalità di trasporto terrestre di passeggeri) e trasporto mediante condotte, logistica e stoccaggio;*
- xiii) costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ingegneria civile;*
- xiv) costruzione, riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni;*
- xv) servizi di vigilanza privati e attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, ivi compresi lo sviluppo e la gestione delle*

tecnologie biometriche di vigilanza; e
xvi) attività finanziarie e assicurative.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Riferimenti	COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 4.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 15.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Pierfrancesco Majorino 22.3.2022
Esame in commissione	26.10.2022
Approvazione	25.1.2023
Esito della votazione finale	+: 14 –: 10 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Hildegard Bentele, Stéphane Bijoux, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Beata Kempa, Karsten Lucke, Janina Ochojska, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ilan De Basso, Malte Gallée, Marlene Mortler, María Soraya Rodríguez Ramos, Carlos Zorrinho
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Claude Gruffat, Miriam Lexmann, Aušra Maldeikienė, Carles Puigdemont i Casamajó

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

14	+
NI	Carles Puigdemont i Casamajó
Renew	Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Eric Andrieu, Udo Bullmann, Ilan De Basso, Karsten Lucke, Carlos Zorrinho
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Malte Gallée, Claude Gruffat, Michèle Rivasi

10	-
ECR	Beata Kempa
ID	Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
PPE	Hildegard Bentele, Miriam Lexmann, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti